

**Istituto Comprensivo
Piersanti Mattarella
Roma**

REGOLAMENTO D'ISTITUTO





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIERSANTI MATTARELLA**

Tel. 06/4380555 CM RMIC8EM008

posta elettronica: rmic8em008@pec.istruzione.it - rmic8em008@istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivopiersantimattarella.edu.it

INDICE

Premessa.....	p. 4
---------------	------

TITOLO I – Organi collegiali

Art. 1 -Norme generali	p. 5
Art. 2 -Il Consiglio di Istituto	p. 5
Art. 3 -Giunta Esecutiva	p. 5
Art. 4 -Pubblicità delle sedute	p. 5
Art. 5 -Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe	p. 6
Art. 6 -Collegio dei Docenti	p. 6
Art. 7 -Comitato per la Valutazione dei Docenti	p. 6
Art. 8 -Assemblee dei genitori	p. 7

TITOLO II -Iscrizione scuola dell'infanzia

Art. 9 - Modalità di Iscrizione	p. 8
---------------------------------------	------

TITOLO III -Rapporti scuola-famiglia

Art. 10 -Comunicazioni alle famiglie	p. 9
Art. 11 -Colloqui con i docenti	p. 9
Art. 12 -Servizi di segreteria	p. 9
Art. 13 -Accesso a scuola dei genitori	p. 10

TITOLO IV -Regole della vita scolastica

Art. 14 -Responsabilità	p. 10
Art. 15 – Deleghe	p. 10
Art. 16 -Entrata alunni: modalità ordinarie e in ritardo	p. 10
Art. 17 -Uscita alunni: modalità ordinarie	p. 11
Art. 18 -Giustificazioni delle assenze e dei ritardi	p. 11
Art. 19 -Uscita anticipata degli alunni e ingresso posticipati	p. 12
Art. 20 -Validità anno scolastico	p. 12
Art. 21 -Casi di infortunio o di malessere degli alunni e somministrazione farmaci	p. 13
Art. 22 – Intervallo	p. 13
Art. 23 -Comportamento in aula e negli spostamenti, uscite dall'aula degli alunni durante le attività ...	p. 14
Art. 24 -Cambio dell'ora e spostamenti degli alunni	p. 14
Art. 25 -Utilizzo e mantenimento degli ambienti scolastici: aule, laboratori e servizi igienici	p. 14
Art. 26 -Attività di refezione e di interscuola	p. 15
Art. 27 -Attività formative con partecipazione economica dei genitori	p. 16
Art. 28 -Scuola Secondaria: attività realizzate fuori dell'orario scolastico a carattere facoltativo	p. 16
Art. 29 -Attività scolastiche fuori della sede e viaggi di istruzione	p. 16
Art. 30 -Festeggiamenti in orario scolastico	p. 17
Art. 31 -Accesso alle sedi della scuola di personale esterno	p. 17

TITOLO V -Assenze del personale scolastico

Art. 32 -Assenze dei docenti.....	p. 18
Art. 33 -Assenze dei collaboratori scolastici	p. 18
Art. 34 -Assemblee sindacali	p. 19
Art. 35 -Scioperi	p. 19

TITOLO VI -Comportamenti

Art. 36 Ruolo educativo degli adulti.....	p. 20
Art. 37 -Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. n. 235 21/11/07)	p. 20
Art. 38 - Relazione con gli adulti operanti nella scuola.....	p. 20
Art. 39 - Relazione tra alunni.....	p. 21
Art. 40 - Materiale scolastico.....	p. 21
Art. 41- Abbigliamento e cura della persona.....	p. 21
Art. 42 – Oggetti estranei all’attività didattica.....	p. 21
Art. 43 – Materiale dimenticato.....	p. 21
Art. 44 -Cura del materiale scolastico.....	p. 22
Art. 45 – Cura del materiale preso in prestito.....	p. 22
Art. 46 – Oggetti incustoditi-.....	p. 22
Art. 47 – Consumo di gomme e altri dolci.....	p. 22
Art. 48 -Uso del telefono cellulare a scuola	p. 22
Art. 49 -Comportamento durante le uscite didattiche	p. 23
Art. 50 -Diario, tesserino identificativo.....	p. 23
Art. 51 -Uso di materiali, attrezzature della scuola da parte degli alunni	p. 23
Art. 52 -Attività scolastiche e compiti	p. 23
Art. 53 -Divieto di fumo a scuola nei locali interni e negli spazi di pertinenza esterni	p. 24
Art. 54 -Assicurazioni	p. 24

TITOLO VII -Uso dei laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra, spazi esterni

Art. 55	p. 24
---------------	-------

TITOLO VIII -Richiami, sanzioni, provvedimenti

Art. 56	p. 25
---------------	-------

TITOLO IX -Protezione dei dati personali

Art. 57	p. 26
---------------	-------

TITOLO X -Sicurezza

Art. 58	p. 27
---------------	-------

Allegato 1	p. 29
Allegato 2	p. 41
Allegato 3	p. 52
Allegato 4	p. 62

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

La Scuola è un servizio sociale con finalità educative ed istruttive costituzionalmente garantito, in cui tutte le componenti (alunni, docenti, personale amministrativo ed ausiliario, genitori, personale direttivo) concorrono con uguale importanza, anche se con compiti diversi, al loro raggiungimento, svolgendo il ruolo di comunità che costruisce saperi e competenze di cittadinanza.

Per questo la nostra scuola opera per:

- sostenere lo sviluppo e la crescita personale e collettiva di ciascuno, attraverso l'esplorazione, l'esperienza, l'ascolto, il confronto, la riflessione, la raccolta sistematica e ragionata delle conoscenze e degli apprendimenti nei diversi campi;
- realizzare la costruzione dei saperi e dell'esercizio di diritti e di doveri in un contesto e con soggetti che aderiscono ad un patto condiviso;
- sostenere la comunicazione come buona pratica nella costruzione di una comunità educativa e sociale;
- rappresentare un'occasione di esperienza democratica e di cittadinanza, come luogo in cui dare spazio a tutte le intelligenze e alle varie modalità di apprendimento, come luogo in cui la vivibilità degli spazi e la consapevolezza nella gestione dei tempi scolastici sia funzionale ai bisogni degli alunni.

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio d'Istituto – organo di cui fanno parte rappresentanti dei genitori, docenti e non docenti eletti democraticamente e il Dirigente Scolastico – garantisce il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche. L'adesione ad un Regolamento condiviso si configura per tutti come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo alla vita della scuola.

I doveri contenuti nel presente Regolamento sono finalizzati non già all'obbligo di osservare imposizioni calate da un'autorità, qualunque essa sia, bensì alla condivisione di una vita associativa più ordinata per lo svolgimento di un'efficace attività didattica.

Il Regolamento del nostro Istituto Comprensivo, frutto di numerose esperienze e di lunga quotidianità all'interno dell'istituzione-scuola, vuole contribuire a sviluppare negli alunni la coscienza civile e democratica, l'educazione alla legalità, l'interiorizzazione delle esperienze di vita e il rispetto delle regole quali strumenti indispensabili alla vita comunitaria.

I bambini e i ragazzi hanno il diritto di comprendere, imparare e rispettare le regole del vivere insieme: pertanto i docenti si impegneranno a leggere con gli alunni il Regolamento d'Istituto, selezionando gli aspetti fondamentali e semplificando il linguaggio per renderlo chiaro e comprensibile alle diverse fasce di età. Nel presente Regolamento i termini bambini, ragazzi, alunni, studenti non sottendono un'esclusività di genere, ma si riferiscono anche alle bambine, ragazze, alunne e studentesse del nostro Istituto. Parimenti, il termine docente è riferito anche a quante svolgono un compito di insegnamento nel nostro Istituto Comprensivo, così come il termine collaboratore scolastico si riferisce anche alle collaboratrici in servizio nella scuola.

Il nostro Istituto si pone come obiettivo principale quello di realizzare una effettiva e sostanziale inclusione scolastica, attraverso una didattica fondata sui seguenti principi irrinunciabili: l'uguaglianza delle opportunità formative, la valorizzazione delle differenze, l'importanza dell'operatività e dell'esperienza diretta, l'importanza della capacità di "imparare ad imparare", lo sviluppo della consapevolezza di sé anche in funzione orientativa. Fondamentale è il nostro impegno per l'individualizzazione dei percorsi formativi, affinché ciascun allievo possa raggiungere gli obiettivi che concretizzano le competenze fondamentali attraverso una personalizzazione di metodi, di approcci e di situazioni di apprendimento senza differenziazione sostanziale dei traguardi. L'istituto comprensivo si pone inoltre come luogo di aggregazione, di promozione e di partecipazione alla vita del territorio per favorire il processo di crescita dell'alunno.

TITOLO I GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 -Norme generali

Gli organi collegiali sono il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Intersezione (Scuola dell'Infanzia), il Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria), il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria I grado), l'Assemblea dei Genitori, il Collegio Docenti e il Comitato per la Valutazione dei Docenti.

Art. 2 -Il Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale eletto ogni tre anni e formato dalle varie componenti interne alla scuola. Esso – nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti – garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione Scolastica e ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica.
2. Negli Istituti Comprensivi con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e otto rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico.
3. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori componenti il Consiglio. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a seguito di ballottaggio tra i due componenti più votati. Il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente, individuato tra i genitori componenti il Consiglio, con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad uno dei componenti il Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente o dal membro più anziano dei rappresentanti dei genitori.
4. Il nostro ordinamento giuridico, in particolare il D. Lgs. 297/94, il D.P.R. 275/99 e il D.I. 129/2018 e la Legge 107/2015, attribuiscono al Consiglio di Istituto le seguenti funzioni principali: -Approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. -Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento. -Approva il Programma Annuale e il Conto Consuntivo. -Verifica lo stato di attuazione del Programma Annuale entro il 30 giugno. -Approva le modifiche al Programma Annuale. -Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese. -Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni. -Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018. -Determina le forme di autofinanziamento dell'Istituto. -Adotta tutti i Regolamenti inerenti alla vita della scuola. -Elegge 1 docente e 2 genitori come componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti. -Si pronuncia su ogni altro argomento attribuitogli dalla normativa vigente.

Art. 3 -Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio d'Istituto esprime al suo interno una Giunta Esecutiva con i compiti previsti dalle norme vigenti. In particolare, la giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere.
2. Essa è composta da sei membri: il Dirigente Scolastico, che ne fa parte di diritto e ha funzione di Presidente; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che ne fa parte di diritto e ha funzione di Segretario; un rappresentante del personale docente; un rappresentante del personale ATA; due rappresentanti dei genitori.
3. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore vicario.

Art. 4 -Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto, senza diritto di parola.
2. Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, stabilisce – in relazione allo spazio – il numero delle persone che possono assistere alle sedute pubbliche.
3. Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la

libertà di discussione o di deliberazione, sentito il parere dei Consiglieri, ha facoltà di allontanare i disturbatori, sospendere la seduta o proseguire la seduta in forma non pubblica. La decisione deve essere presa a maggioranza dei Consiglieri.

4. Quando nell'Ordine del giorno vi siano argomenti concernenti persone, la discussione avviene in forma non pubblica e le relative delibere non sono soggette a pubblicazione, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 5 -Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe

1. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, di durata annuale, costituiscono la sede più diretta della collaborazione tra docenti e famiglie per la migliore realizzazione degli obiettivi formativi attesi. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe hanno luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico in tutte le sedi dell'Istituto, fatte salve disposizioni ministeriali diverse. Dei risultati delle elezioni è redatto apposito processo verbale, di cui copia è affissa all'albo dell'Istituto.

2. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe sono composti dal Dirigente Scolastico, dai docenti dei gruppi di classi o sezioni parallele e/o di plesso, da un rappresentante dei genitori per ognuna delle sezioni o classi interessate nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria e quattro rappresentanti dei genitori per ogni classe nella Scuola Secondaria di I grado. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico attribuisce a un docente componente il Consiglio le funzioni di coordinatore, con delega alla sua sostituzione in caso di impedimento, e di segretario.

3. I Consigli curano il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari, formulano proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in merito ad iniziative educativo-didattiche integrative, libri di testo, sussidi didattici, visite guidate e viaggi di istruzione. In particolare, esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Con la sola presenza dei docenti, propongono provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

Art. 6 -Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico. È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal docente collaboratore vicario. Svolge le funzioni di segretario uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico che redige il verbale delle sedute. Il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro -collegi di settore -per presentare e discutere proposte relative a tematiche specifiche di un singolo ordine di scuola. Le decisioni assunte in tale sede hanno natura interlocutoria e/o propositiva e, pertanto, richiedono una ratifica da parte del Collegio nel suo plenum.

2. Il Collegio dei Docenti cura la programmazione dell'azione educativa, formula proposte per la formazione delle classi e per la formulazione dell'orario, valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativo-didattica, provvede all'adozione dei libri di testo, promuove iniziative di sperimentazione didattica e di aggiornamento del personale docente dell'Istituto, elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto, individua due docenti componenti il Comitato per la Valutazione dei Docenti, individua le funzioni strumentali, designa i tutor per i docenti neoimmessi in ruolo, esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni.

3. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno tre volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. Le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 7 -Comitato per la Valutazione dei Docenti

1. Presso ogni Istituto scolastico è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, come stabilito dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 11, sostituito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 129.

2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal

Consiglio di Istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la Scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Per la valorizzazione del merito del personale docente, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti e nel rispetto dei criteri di ripartizione economica definiti in sede di contrattazione di istituto, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 126, sulla base di motivata valutazione.

5. La somma di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

6. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

7. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 del D. Lgs. 297/1994 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente Scolastico.

8. Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

9. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici.

10. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 11, come sostituito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 129.

11. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del Comitato stesso.

Art. 8 -Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele finalizzate al buon andamento della scuola. Le assemblee sono formate dai genitori di ogni alunno della classe o delle classi interessate.

2. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate di volta in volta col Dirigente Scolastico.

3. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti delle classi interessate.

4. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe possono esprimere un Comitato dei genitori di Istituto.

TITOLO II ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 9 – Modalità di Iscrizione

1. AUTONOMIA Per essere ammessi alla Scuola dell'Infanzia, destinata alla fascia di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, la cui frequenza non è obbligatoria, i bambini devono già essere abituati ad usare il bagno, a non utilizzare il pannolone ed essere sufficientemente autonomi al momento del pranzo. I bambini verranno cambiati dalle collaboratrici scolastiche per una sola volta, in casi eccezionali. Al secondo cambio nell'arco di una giornata verrà chiamato il genitore. Tali condizioni sono inderogabili, dal momento che nella nostra Scuola dell'Infanzia non sono attivate sezioni sperimentali "primavera", destinate, con personale ed arredi appositi, ai bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi (legge 296/2006, articolo 1, c. 630 e D. Lgs. 65/2017). Qualora vengano accettate, benché in coda, domande di iscrizione di bambini anticipatori che non abbiano mai frequentato il nido, si provvederà all'inserimento graduale nelle sezioni eterogenee (con bambini di diverse età, comprese tra 3 e 5 anni), fino a raggiungere l'orario massimo antimeridiano (entrata ore 8:15 ed uscita ore 13:00), per l'intero anno scolastico, con eventuale servizio mensa. Dall'anno successivo, tali bambini potranno frequentare, con la prevista gradualità, il tempo pieno.

2. ISCRIZIONI e CRITERI L'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia Statale avviene nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, su modulo cartaceo. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore ai posti disponibili, la scuola procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri [delibera consiglio di Istituto n. del...] in ordine di precedenza:

- 1) residenza della famiglia nello stradario del plesso
- 2) residenza della famiglia nello stradario dell'Istituto
- 3) residenza della famiglia nel IV Municipio di Roma
- 4) residenza della famiglia al di fuori del IV Municipio di Roma

All'interno di ciascun gruppo definito dai precedenti criteri, le iscrizioni vengono ordinate secondo i seguenti criteri, in ordine di precedenza:

- 1) presenza di disabilità certificata
- 2) bambini e famiglie seguiti dai servizi sociali
- 3) anno di nascita (precedenza ai bambini più grandi)
- 4) fratelli o sorelle frequentanti la medesima scuola dell'infanzia
- 5) fratelli o sorelle frequentanti il medesimo plesso
- 6) mese e giorno di nascita

I bambini rimasti esclusi vengono inseriti in lista d'attesa. Qualora nel corso dell'anno scolastico si venga a creare disponibilità di posti, i bambini sono ammessi alla frequenza in ordine di graduatoria. La non accettazione della chiamata o il non inizio della frequenza comporta il depennamento dalla lista d'attesa.

3. ISCRIZIONI FUORI DAI TERMINI I bambini iscritti al di fuori dei termini previsti dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni vengono messi in graduatoria e collocati in una seconda lista d'attesa secondo i medesimi criteri sopra enunciati. Qualora nel corso dell'anno scolastico si venga a creare disponibilità di posti e la prima lista d'attesa sia stata esaurita, i bambini sono ammessi alla frequenza in ordine di graduatoria. La non accettazione della chiamata o il non inizio della frequenza comporta il depennamento dalla seconda lista d'attesa. Qualora venga richiesta l'iscrizione ad anno scolastico iniziato, si garantisce l'accoglienza per i bambini di 5 anni; per i bambini di 4 e 3 anni l'iscrizione avverrà mediante inserimento nella lista d'attesa già citata; per i bambini anticipatori l'inserimento sarà in coda alla lista d'attesa.

4. FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA I genitori sono tenuti a consentire ai bambini iscritti una regolare frequenza che inizia con l'inizio dell'anno scolastico.

5. POSTICIPO Qualora ci siano eccezionali e giustificati motivi, i genitori possono chiedere alla dirigenza dell'Istituto di posticipare l'inizio della frequenza. Tale posticipo è accordato dalla Dirigenza, valutate le motivazioni presentate.

6. MANCATA FREQUENZA Qualora un bambino iscritto non si presenti all'inizio dell'anno scolastico, la scuola avvierà ricerca telefonica della famiglia. Qualora tale ricerca abbia esito negativo invierà raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto invitando la famiglia a prendere contatto con la scuola entro un termine perentorio. Qualora la famiglia sia irreperibile o non prenda contatto con la scuola, l'iscrizione sarà annullata.

7. SOSPENSIONE A RICHIESTA Qualora ci siano eccezionali e giustificati motivi i genitori possono chiedere

alla Dirigenza dell'Istituto sospensione della frequenza. Tale sospensione è accordata dalla Dirigenza, sentite le insegnanti e valutate le motivazioni presentate.

8. CESSAZIONE DELLA FREQUENZA Qualora un bambino iscritto cessi senza preavviso da parte della famiglia la frequenza, la scuola avvierà ricerca telefonica della famiglia. Qualora tale ricerca abbia esito negativo invierà raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto invitando la famiglia a prendere contatto con la scuola entro un termine perentorio. Qualora la famiglia sia irreperibile o non prenda contatto con la scuola, l'iscrizione sarà annullata.

9. ISCRIZIONI BAMBINI ANTICIPATARI A norma dell'art. 2, c. 1 e 2, lett. d, DPR n. 89 del 20/3/2009, sono accettate iscrizioni dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, in coda alle rispettive liste d'iscrizione, nei termini o fuori dai termini. Per essere ammessi alla frequenza, dovrà essere verificata l'autonomia richiesta al comma 1.

TITOLO III RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 10 -Comunicazioni alle famiglie

1. Il Dirigente Scolastico invia alle famiglie comunicazioni relative ad avvenimenti di carattere generale della scuola, iniziative della classe, scadenze ed altre informazioni importanti. Le comunicazioni possono essere dettate, scritte sul diario o quaderno di comunicazione per gli alunni più piccoli o consegnate con comunicazione stampata individuale.

2. Per la Scuola dell'Infanzia, oltre alla comunicazione scritta individuale, è prevista una forma di comunicazione scritta collettiva, affissa alla bacheca di sezione e firmata da tutti i genitori interessati.

3. Le comunicazioni emesse dalla Presidenza, debbono essere riportate sul registro di classe, ove è possibile, alla data relativa, a cura del docente che si trova nella classe al momento della consegna della comunicazione che dovrà rimandare al giorno seguente il controllo delle firme².

4. I documenti di valutazione ed altre comunicazioni formalizzate che vengono consegnate durante l'anno devono essere ritirate da un genitore o da un rappresentante legalmente delegato.

Art. 11 -Colloqui con i docenti

1. I colloqui sono rivolti ai genitori naturali, affidatari, adottivi o a chiunque abbia la responsabilità genitoriale dell'alunno: nessuna informazione potrà essere fornita ad altri – anche familiari – se in precedenza non sia stata definita con il Dirigente Scolastico una formale delega.

2. I colloqui con i docenti, anche se informali, avverranno nel rispetto della dovuta riservatezza. Per il loro corretto e ordinato svolgimento i genitori non devono portare con sé estranei, parenti, né i figli stessi, tranne nei casi in cui venga esplicitamente richiesta dal docente la presenza dell'alunno in questione. Si precisa che è coperto da assicurazione solo chi previsto al comma 1 del presente articolo.

3. Nei casi di affidamento ad un solo genitore e/o di interdizione da parte delle autorità competenti nei confronti di un genitore, è compito del genitore a cui è riconosciuta la responsabilità genitoriale comunicare formalmente al Dirigente Scolastico, con la dovuta documentazione, la situazione specifica.

4. All'inizio dell'anno scolastico, come di sua competenza, il Collegio dei Docenti definisce le modalità di organizzazione delle scansioni valutative, nonché le modalità dei ricevimenti in orario antimeridiano (solo per la secondaria) e pomeridiano. Di tutti i ricevimenti verrà fornito, entro il mese di novembre, un calendario annuale, le cui eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente.

5. I genitori possono essere convocati da singoli docenti o dalla Presidenza per iscritto, con comunicazione sul diario dell'alunno o inviata per posta elettronica o tramite convocazione telefonica.

6. Ogni genitore potrà chiedere, per iscritto sul diario, di essere ricevuto da un docente a partire dal mese di novembre.

Art. 12 -Servizi di segreteria

L'organizzazione di lavoro del personale addetto prevede che i genitori, ed in generale gli utenti, possano accedere ai servizi di segreteria solo nella sede centrale della scuola – in via Sebastiano Satta, 84 – negli orari che verranno diffusi anche attraverso il sito web www.istitutocomprensivopiersantimattarella.edu.it

I genitori, gli utenti ed il personale interno devono attenersi agli orari definiti dalla segreteria, evitando di avanzare richieste fuori dagli orari.

Art. 13 -Accesso a scuola dei genitori

1. Per garantire la tutela di tutti i minori, lo svolgimento ordinato delle attività e prevenire interferenze, i genitori non avranno accesso diretto alle aule, ai laboratori e ad ogni altro locale della scuola, ma dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici esponendo il motivo della loro presenza.
2. Nel solo caso della Scuola dell'Infanzia, i genitori e i loro delegati accompagnano e ritirano i bambini recandosi in prossimità della porta della sezione. I bambini devono essere accompagnati in sezione e affidati all'insegnante presente, cui vanno fornite eventuali comunicazioni relative ai bisogni del bambino; i genitori e i loro delegati devono assolutamente evitare di intrattenersi, per favorire una accoglienza centrata sulle esigenze dei bambini. All'uscita, dopo aver ritirato i bambini, devono lasciare la scuola, senza soffermarsi nei saloni o nei cortili, rispettando le indicazioni dei collaboratori scolastici.
Nel presente Regolamento quando si parla di Presidenza si fa riferimento sia al Dirigente Scolastico sia ai fiduciari di sede; quando si parla di Dirigente Scolastico si fa riferimento alla figura unica operante nell'Istituto Comprensivo.
3. Durante l'orario di entrata e di uscita i genitori non devono accedere nei locali della scuola, nell'atrio o nella sede della segreteria, se non espressamente convocati per giustificare ritardi e/o assenze non giustificate tempestivamente o per accompagnare il figlio che entra in ritardo.
4. Ai genitori si richiede un comportamento collaborativo e corretto nel rispetto delle regole di civile convivenza, evitando di rivolgersi a minori per eventuali questioni riferite dai figli, ma facendo riferimento sempre ai docenti per fatti che si ritiene siano avvenuti a scuola.
5. Nell'immediata vicinanza della scuola, nei cortili interni e negli spazi antistanti le sedi, i genitori e i parenti che attendono o accompagnano gli alunni dovranno evitare eventuali soste dei veicoli che intralcino il passaggio.
6. Negli spazi di pertinenza della scuola non è consentito l'accesso ai cani.

TITOLO IV REGOLE DELLA VITA SCOLASTICA

Art. 14 -Responsabilità

Il corretto svolgimento della vita scolastica è affidato alla responsabilità del Dirigente Scolastico e del personale della scuola, all'autocontrollo degli studenti e alla collaborazione attiva delle famiglie. Gli alunni sono tenuti ad assumere un comportamento civile e disciplinato all'interno della scuola, in tutti i luoghi e le strutture che lo compongono.

Art. 15 -Deleghe

1. Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria gli alunni possono essere prelevati alla fine delle lezioni o con uscita anticipata solo dai genitori o da persone maggiorenne munite di regolare delega presentata in segreteria secondo i moduli predisposti e di documento d'identità. Tale delega avrà validità per tutta la frequenza scolastica a meno di revoca formale da parte del genitore delegante.
2. Nella Scuola Secondaria gli alunni possono essere prelevati anticipatamente solo dai genitori o da persone maggiorenni munite di regolare delega di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16 -Entrata alunni: modalità ordinarie e in ritardo

1. Per la Scuola Dell'Infanzia e la Scuola Primaria gli alunni possono entrare con orario anticipato solo in caso di attivazione del Servizio Prescuola, organizzato a pagamento per le famiglie che ne faranno richiesta, in convenzione con ente esterno.
2. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia, all'ora definita per l'inizio delle attività didattiche, saranno accompagnati dai genitori alla porta di ingresso.
3. Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria possono essere accompagnati dai genitori entro il cortile dell'edificio; al suono della campanella gli alunni entreranno a scuola e si porteranno, in ordine e con la

dovuta compostezza, nelle rispettive aule, dove troveranno i docenti delle prime ore di lezione.

4. Gli alunni e le alunne devono entrare nella sede solo al suono della campanella di inizio attività: non devono soggiornare nell'atrio o nei corridoi delle sedi prima dell'inizio delle lezioni. Specifiche eccezioni devono essere esplicitamente autorizzate dalla Presidenza dietro richiesta motivata e scritta dei genitori degli alunni dei corsi ordinari.

5. Nella Scuola dell'Infanzia, l'entrata in ritardo deve essere regolata dai collaboratori scolastici, che accompagneranno il bambino fino alla sezione e riferiranno al docente eventuali comunicazioni ricevute dal genitore accompagnatore; per nessun motivo è ammesso l'accesso dei genitori nelle sezioni dopo l'orario di entrata.

6. Nella Scuola Primaria ogni ritardo all'entrata superiore ai 10 minuti deve essere giustificato in portineria dal genitore accompagnatore attraverso i moduli preposti, e riportato dal docente di classe sul registro elettronico.

7. Nella Scuola Secondaria di I grado, dopo quattro ritardi, l'alunno non può essere riammesso in classe senza essere accompagnato dal genitore, che è tenuto a giustificare i ritardi con il docente presente alla prima ora in classe o con il docente referente di plesso. I ritardi di numero superiore a cinque avranno comunque incidenza negativa sul voto di comportamento, comportando valutazione sufficiente, salvo deroga unanime del Consiglio di Classe. Non verranno conteggiati come ritardi quelli giustificati con certificati medici, ma conteggiati solo nel monte ore delle assenze. Sarà considerato ritardo l'ingresso a scuola dopo il suono della seconda campanella (dalle 8,05).

Art. 17 -Uscita alunni: modalità ordinarie

1. All'ora di uscita, gli alunni della Scuola dell'Infanzia lasceranno le aule solo dopo essere stati consegnati ai genitori o a persona delegata.

2. Gli alunni della Scuola Primaria lasceranno le aule solo dopo il suono della campanella che segna il termine delle attività, raggiungeranno l'uscita in ordine e con la dovuta compostezza e saranno affidati ai genitori o a persona delegata.

3. Nella Scuola dell'Infanzia o Primaria, in caso di ritardo dei genitori o dei delegati, il docente e il collaboratore scolastico attueranno tutti gli accorgimenti necessari di comunicazione con la famiglia o con i delegati, avvisando contestualmente il Dirigente Scolastico e il Fiduciario. In caso di prolungato e/o ripetuto ritardo la scuola potrà avvisare le forze dell'ordine.

4. Gli alunni della Scuola Secondaria – ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 – potranno uscire autonomamente dalla propria sede al termine delle lezioni previa formale autorizzazione firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. In tale autorizzazione – nell'ambito di un processo volto alla autoresponsabilizzazione dell'alunno – si farà riferimento all'età degli alunni, al loro grado di autonomia e allo specifico contesto. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

5. Per tutti gli ordini di scuola situazioni particolari andranno definite dal Dirigente Scolastico.

Art. 18 -Giustificazioni delle assenze e dei ritardi

1. Si precisa che in relazione alle assenze e ai ritardi, l'interesse della scuola è quello di avere la sicurezza che la famiglia ne sia a conoscenza. La giustificazione è quindi sempre dovuta da parte della famiglia alla scuola in caso di non presenza a scuola del figlio, per una o più ore, o per l'intera giornata. È diritto della famiglia valutare i motivi per cui un figlio vada o non vada a scuola; è dovere e diritto della scuola segnalare tutte le assenze e i ritardi.

2. L'alunno assente, entrato in ritardo o uscito in anticipo, è tenuto a prendere visione dei compiti assegnati, nonché informarsi di eventuali avvisi dettati o distribuiti. L'essere stato assente in un giorno o in un'ora non autorizza o giustifica la mancata esecuzione dei compiti, né giustifica la mancata presa visione ed eventuale attuazione di quanto contenuto negli avvisi diramati.

3. Le assenze e i ritardi vanno sempre giustificati il giorno del rientro a scuola, utilizzando il registro elettronico.

4. È compito dei docenti di classe per la Scuola Primaria e del coordinatore di classe nella Scuola Secondaria tenere sotto controllo l'andamento delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate,

raccogliendo sistematicamente le varie informazioni. È inoltre loro compito verificare la regolarità nel presentare le giustificazioni e le comunicazioni firmate per tutti gli alunni della classe e prima di ogni Consiglio di classe/Interclasse verificare la situazione di ogni singolo alunno, segnalando alla Presidenza i casi preoccupanti o rilevanti, definendo in Consiglio di Classe/Interclasse eventuali azioni mirate al coinvolgimento della famiglia o alla attivazione di altri tipi di interventi.

5. Nella Scuola dell'Infanzia, che non è scuola dell'obbligo, la giustificazione delle assenze non è obbligatoria, ma è particolarmente raccomandata in caso di malattie infettive, comprese pediculosi e congiuntivite, al fine di prevenirne e/o contenerne la diffusione.

Art. 19 -Uscita anticipata degli alunni e ingresso posticipati

1. Le uscite anticipate possono essere autorizzate solo dal personale addetto quando un genitore o una persona regolarmente delegata preleva direttamente l'alunno.
2. Il permesso per uscita anticipata sarà registrato su appositi modelli che verranno controfirmati dal genitore o dal delegato, con registrazione degli estremi del documento. Il docente di classe in servizio al momento avrà cura di registrare l'uscita sul RE.
3. Nei casi di richiesta di uscita anticipata, il Dirigente Scolastico si riserva accertamenti o il rifiuto dell'autorizzazione in presenza di una situazione non codificata.
4. Le uscite anticipate degli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria possono essere effettuate al di fuori dell'orario previsto per il pranzo e non oltre le ore 15:30. Successivamente a tale orario bisognerà attendere l'uscita della classe alle ore 16:30, fatte salve gravi motivazioni. Per ogni alunno, tutti i ritardi e tutte le uscite anticipate verranno riportati sul registro elettronico.
5. Per la Scuola Secondaria, ogni quadrimestre sono consentite quattro entrate in ritardo e quattro uscite anticipate. Al superamento di tale limite, il Coordinatore potrà provvedere con comunicazione individuale a informare la famiglia della mancanza di rispetto delle norme di frequenza.
6. Il superamento di tali limiti influirà sulla valutazione del comportamento, su quella delle singole discipline per cui si registra una significativa diminuzione di frequenza oltre, ovviamente, a pesare sul monte orario delle assenze in ordine alla validità dell'anno scolastico.
7. Le eventuali entrate posticipate o uscite anticipate dovute a visite mediche o a seri motivi andranno documentate con dichiarazione del medico o della struttura sanitaria. In tali casi, e comunque dopo formale autorizzazione richiesta e rilasciata dal Dirigente Scolastico, tali assenze non andranno conteggiate nelle quote limite e non influiranno sulla valutazione complessiva delle singole discipline. Diversamente i ritardi andranno conteggiati nelle assenze.
8. Il Dirigente Scolastico potrà esaminare specifiche situazioni per cui la famiglia ritenga di richiedere l'autorizzazione per ingressi posticipati o uscite anticipate, in relazione a situazioni documentate (trasporti, situazioni di salute, terapie, gravi problemi familiari etc.). In tali casi, le ore di assenza autorizzate non saranno conteggiate nel computo delle assenze. Il Coordinatore terrà sotto osservazione l'utilizzo delle autorizzazioni concesse, segnalerà al Dirigente Scolastico situazioni che mettano a rischio la valutabilità dell'alunno e provvederà ad informare la famiglia per trovare una soluzione.

Art. 20 -Validità anno scolastico

1. Il D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017, all'art. 5 conferma quanto previsto dalla legislazione previgente in merito alla validità dell'anno scolastico. Si riporta per intero il suddetto l'articolo: «1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.»

2. Situazioni particolari andranno segnalate e definite formalmente al loro verificarsi con il Dirigente Scolastico al fine di attuare i necessari provvedimenti e permettere al Consiglio di Interclasse o di Classe di valutare se ci si trovi in situazioni tali da ammettere le deroghe previste dalla norma citata, secondo i criteri definiti annualmente dal Collegio dei Docenti.
3. Nella scuola dell'Infanzia, non obbligatoria, l'assenza di 30 giorni continuativi o di 60 giorni nell'arco dell'anno, anche non continuativi, determina la decadenza dell'iscrizione dell'alunno non frequentante a favore di altri alunni in lista di attesa. In caso di mancata presentazione del bambino all'inizio della scuola o di assenza pari o superiore a 30 giorni, la segreteria contatterà la famiglia che dovrà giustificare l'assenza. In caso di mancata giustificazione o impossibilità di contattare la famiglia stessa ai recapiti indicati, il nominativo verrà depennato, la famiglia verrà informata con lettera raccomandata e il bambino sostituito da un altro in lista d'attesa.

Art. 21 -Casi di infortunio o di malessere degli alunni e somministrazione farmaci

1. Quando un alunno segnala di non sentirsi bene, il docente della classe compirà una prima osservazione; quindi, se lo riterrà necessario, farà pervenire al collaboratore scolastico la segnalazione su apposito modello perché provveda ufficialmente ad avvisare la famiglia.
2. In caso di infortunio, in situazioni di emergenza o di malessere grave, si procederà a chiamare l'ambulanza, provvedendo, contestualmente, ad avvisare la famiglia e il Dirigente Scolastico dell'accaduto; l'evento di emergenza sarà registrato sulla preposta modulistica.
3. Come previsto dalle linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, questa deve essere formalmente richiesta al Dirigente Scolastico, attraverso apposito modello, dai genitori degli alunni o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. Si faccia riferimento al Protocollo Sanitario connesso. In ogni caso i minori non possono assumere farmaci in modo autonomo.
4. Nel caso di alunni che si presentano a scuola reduci da infortuni di varia natura (incidenti domestici, sportivi, in ambito scolastico, ecc.), ***è fatto assoluto divieto ai Docenti e ad altro personale scolastico di accoglierli in classe con prognosi medica, a meno che il medico o la struttura medico-sanitaria competente abbiano espressamente autorizzato la frequenza dell'allievo/a; studentessa/studente.*** Pertanto l'alunno/a non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il genitore non presenti apposita richiesta regolarmente assunta al protocollo della scuola, corredata da certificazione medica, nella quale si attesti che il medesimo/a, nonostante l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (in caso di ingessature, fasciature, punti di sutura, ecc.) è idoneo/a alla frequenza scolastica.

Si richiama l'attenzione dei Docenti sull'applicazione della norma, e sul dovere di vigilanza affinché il rientro a scuola degli alunni con prognosi non sia consentito senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico cui va immediatamente indirizzata la famiglia con la documentazione medica contenente la prognosi.

In particolare, a tutela della sicurezza dei minori, occorre segnalare la richiesta di accesso, da parte delle famiglie, di alunni deambulanti con stampelle, o sedia a rotelle, in quanto tale situazione deve essere valutata e risolta caso per caso affinché non costituisca un rischio per l'incolumità dell'alunno/a stesso/a in un ambiente ad alto affollamento come quello scolastico.

La responsabilità e le conseguenze dell'eventuale omessa segnalazione e dell'ammissione alla frequenza di alunni infortunati senza autorizzazione si intendono a carico dei Docenti che non abbiano ottemperato alle presenti disposizioni.

In caso di alunno con limitazioni nella deambulazione per ingessatura, verrà previsto un ingresso posticipato e un'uscita anticipata dall'aula, per evitare la ressa che potrebbe favorire urti con compromissione della guarigione.

Nella classe sarà riservato al/la ragazzo/a, o al/alla bambino/a un banco appartato (e per lui/lei adattato) in modo che sia ridotta la possibilità di urti da parte dei compagni; ai compagni stessi sarà raccomandata ogni cautela nell'avvicinamento all'alunno ingessato onde evitare contatti pericolosi; saranno date le opportune istruzioni al personale ausiliario in modo da agevolare i suoi movimenti all'interno dell'aula e della scuola (es. aiuto all'alunno nella salita delle scale; accompagnamento in ascensore, ecc.).

Art. 22 -Intervallo

1. Nella Scuola Primaria sono previsti due intervalli: il primo, di 15 minuti, a metà mattina e il secondo, di 30 minuti, dopo il pranzo.
2. Nella Scuola Secondaria gli intervalli dureranno rispettivamente 10 minuti (dalle ore 9.50 alle ore 10.00 e dalle ore 11.50 alle ore 12.00). il cambio di insegnante per la vigilanza avviene comunque al termine della ricreazione. La ricreazione si svolgerà nelle aule.
3. Durante l'intervallo gli alunni, mantenendo comunque un comportamento corretto e responsabile nei confronti della scuola e delle persone, possono consumare la merenda, muoversi negli spazi stabiliti, recarsi rapidamente in bagno, attenendosi rigorosamente alle indicazioni stabilite dai docenti referenti e responsabili della sede. La vigilanza degli ambienti esterni alle aule (atri, corridoi e bagni) è affidata ai collaboratori scolastici assegnati ai piani.
4. È assolutamente vietato in ogni sede correre nei corridoi, entrare in aule di altre classi, scendere o salire le scale (salvo specifiche indicazioni), uscire dagli spazi definiti, trattenersi in bagno più dello stretto necessario. In generale non si dovranno tenere comportamenti che possano offendere o rendere difficile ad altri compagni il sereno svolgimento della breve pausa o che non siano rispettosi del lavoro del personale operante nella scuola.
5. I singoli Consigli di classe, in caso di comportamenti non rispettosi delle regole scolastiche, possono temporaneamente concordare modalità diverse di svolgimento dell'intervallo (sempre coerenti con le indicazioni definite dai referenti di sede) Il coordinatore riporterà la decisione sul registro di classe e nei verbali dei successivi consigli di classe.
6. L'organizzazione didattica della Scuola dell'Infanzia è tale da garantire la massima flessibilità nel rispetto dei tempi e delle esigenze dei bambini delle diverse fasce di età; l'alternanza di tempi dedicati alle routines, ad attività libere, ad attività strutturate, alla merenda e all'uso dei bagni in maniera collettiva si associa allo svolgimento delle stesse attività in maniera rispondente ai bisogni del singolo bambino. L'intervallo tra una attività e la successiva, quindi, avrà durata, collocazione oraria, modalità di svolgimento peculiari della singola sezione, in funzione delle caratteristiche del gruppo.
7. Nella Scuola dell'Infanzia, dopo il pranzo, è previsto un tempo di riposo per tutti i bambini, con attività silenziose e rilassanti.
8. Per tutti gli Ordini di Scuola sono consentiti:
 - a) solo acqua naturale o succhi di frutta, no bibite gassate o altro
 - b) no borracce di metallo, sì bottiglie o borracce di plastica

Art. 23 -Comportamento in aula e negli spostamenti, uscite dall'aula degli alunni durante le attività

1. Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria, al termine delle singole ore e dell'orario giornaliero i banchi, le sedie e altri arredi devono essere sistemati nella situazione definita come ordinaria per quel locale, a cura degli alunni e delle alunne e dei docenti presenti.
2. Nella Scuola Secondaria, gli alunni all'interno della classe o del laboratorio dovranno rispettare i posti assegnati secondo la regolamentazione interna definita. Nel registro di classe o affissa nell'aula sarà riportata la disposizione stabilita. La definizione dei posti è stabilita dal docente Coordinatore della classe sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe. Per specifiche attività, il singolo docente può disporre diverse sistemazioni di banchi e di posti con validità solo per la sua attività e per le sue ore. Al termine delle singole ore e dell'orario giornaliero, i banchi, le sedie e altri arredi devono essere sistemati nella situazione definita come ordinaria per quel locale, a cura degli alunni e delle alunne e dei docenti presenti.
3. Non è consentito agli alunni aprire o chiudere le finestre senza il permesso dell'insegnante, né affacciarsi né gettare fuori carta o oggetti.
4. Ogni uscita dall'aula (o allontanamento dal gruppo) va autorizzata dall'insegnante. L'alunno che ha

ottenuto il permesso di uscire dall'aula per un giustificato motivo, deve farvi ritorno nel più breve tempo possibile; gli alunni non sono autorizzati a trattenersi più del necessario nei locali dei servizi igienici e nei corridoi. È assolutamente vietato agli alunni, salvo specifica autorizzazione, passare da soli da un piano all'altro in ognuna delle sedi, entrare in classi diverse dalla propria, sia durante l'intervallo che durante lo svolgimento delle attività ordinarie. Gli alunni devono recarsi al bagno di riferimento relativo all'aula o al laboratorio dove stanno svolgendo l'attività (salvo specifiche situazioni definite sede per sede e dovute a contingenti questioni logistiche).

Art. 24 -Cambio dell'ora e spostamenti degli alunni

1. Lo spostamento di tutti gli alunni di una classe o di gruppi di alunni o di singoli – per recarsi in laboratorio, in aula attrezzata, in palestra o in altri luoghi – deve avvenire sotto la guida del docente.
2. Nella Scuola Secondaria, in caso di attività per gruppi in diversi locali o luoghi, i docenti indicheranno sul registro di classe il nome degli alunni che escono e del docente che li accompagna.
3. Nella Scuola Secondaria, i docenti, al termine dell'ora, se non impegnati in altra classe, aspetteranno in classe il docente dell'ora successiva. Se impegnati in altra classe, dovranno avvalersi della presenza di un collaboratore scolastico. Al cambio dell'ora gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, rimanendo in classe e attendendo il docente dell'ora successiva.
4. I docenti devono evitare di lasciare incustodita la classe a loro affidata: in caso di necessità devono farlo solo dopo aver affidato la classe ad un collaboratore scolastico, compatibilmente con lo svolgimento della azione di vigilanza generale di questi, o al collega della classe adiacente.

Art. 25 -Utilizzo e mantenimento degli ambienti scolastici: aule, laboratori e servizi igienici

1. Gli alunni devono rispettare la scuola: usare correttamente arredi e materiali, conservare in buono stato le infrastrutture (muri, porte, finestre, pavimenti, ecc.), utilizzare in modo appropriato gli arredi e le suppellettili. I bagni vanno utilizzati con cura al fine di garantirne e mantenerne la pulizia e il buono stato. I danni causati agli arredi e al materiale, nonché a tutti gli spazi interni alla recinzione scolastica, dovranno essere risarciti dai diretti responsabili (individualmente o collettivamente): tali fatti, inoltre, possono indurre provvedimenti disciplinari.
2. Gli alunni possono sempre accedere ai bagni, dietro autorizzazione dell'insegnante. La vigilanza degli ambienti esterni alle aule è affidata ai collaboratori scolastici assegnati ai piani.
3. Qualora i collaboratori scolastici stiano provvedendo alla pulizia dei bagni, gli alunni saranno indirizzati ad altro servizio igienico disponibile. In ogni caso non potrà essere loro negata la possibilità di recarsi al bagno.
4. La richiesta di uscita per recarsi ai servizi igienici deve essere limitata a reali necessità, in modo da evitare frequenti interruzioni che disturbino lo svolgimento dell'attività didattica.
5. Gli allievi sono tenuti a segnalare al docente e/o al collaboratore scolastico eventuali situazioni anomale riscontrate nei bagni. Possono richiedere ai collaboratori carta igienica, sapone o altre attrezzature igieniche.

Art. 26 -Attività di refezione e di interscuola

1. La frequenza alla mensa è obbligatoria per gli alunni che sono iscritti ad un modello orario che ne prevede la frequenza o che ne facciano richiesta essendo iscritti a modelli organizzativi in cui il servizio mensa è parzialmente previsto come servizio a domanda individuale. Le quote di contribuzione, le condizioni di esonero o riduzione sono fissate dalle norme definite annualmente dal Comune di Roma. Nel caso della mensa gestita direttamente dal Comune, i pagamenti devono essere effettuati secondo le indicazioni che il IV Municipio definisce e comunica direttamente agli utenti.
2. I menù adottati sono quelli definiti dai competenti dietisti del Comune di Roma. Diete differenziate (per motivi sanitari o culturali etc.) devono essere autorizzate e definite solo dallo specifico ufficio refezione del IV Municipio.
3. Nella attuale quota per la refezione è prevista, nei giorni di fruizione del pranzo, la fornitura di una merenda a metà mattina e una per il pomeriggio. Tali merende spettano solo agli alunni che in quel giorno partecipano alla refezione.

4. In ciascuna sede, gli alunni che partecipano alla mensa, procederanno al lavaggio delle mani sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici assegnati ai piani. Successivamente si recheranno nel locale refettorio nell'orario definito a seconda del modulo organizzativo a cui si partecipa, insieme ai docenti, nelle forme definite dai regolamenti specifici di sede, comunque in maniera ordinata e senza correre.
5. Gli alunni si siedono a tavola e consumano il pasto in tempi e modi atti ad una idonea alimentazione, mantenendo un tono di voce basso. Deve essere sempre evitata la confusione e non si devono verificare giochi con il cibo o con le stoviglie e, in generale, sprechi di cibo.
6. A mensa non si possono portare cibi o bevande propri.
7. Gli alunni non potranno alzarsi dal tavolo sino alla fine del pasto, ad eccezione degli alunni incaricati di collaborare al servizio, designati, a rotazione, dal docente a cui la classe o il gruppo è affidato.
8. Terminato il pasto, gli alunni svolgeranno attività ricreative sotto la vigilanza dei docenti incaricati: in particolare saranno i docenti a definire l'uso alternato delle strutture interne ed esterne alle diverse sedi (da utilizzare secondo le norme specifiche dei regolamenti di sede). Nella Scuola dell'Infanzia, è previsto un tempo di rilassamento, di attività silenziose e tranquille.
9. Nel caso in cui gli alunni siano condotti nel cortile o nel giardino, il cancello d'accesso relativo dovrà essere chiuso e sarà cura dei docenti accompagnatori vigilare sulla sicurezza degli alunni.
10. Durante il tempo mensa potranno utilizzare i servizi igienici sotto la sorveglianza del personale scolastico.

Art. 27 -Attività formative con partecipazione economica dei genitori

Le attività formative approvate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto che prevedono la partecipazione economica dei genitori, si attiveranno esclusivamente per le classi interessate nei casi in cui tutti gli alunni avranno aderito.

Art. 28 -Attività realizzate fuori dell'orario scolastico a carattere facoltativo

1. La scuola può realizzare attività di diversa tipologia a carattere integrativo e comunque facoltative anche ad ampliamento dell'offerta formativa, a titolo gratuito o con parziale o totale contribuzione a carico delle famiglie. L'iscrizione ad una attività è facoltativa e deve essere sottoscritta da un genitore. Una volta sottoscritta l'iscrizione, la frequenza è obbligatoria e deve essere garantita per tutto il periodo di svolgimento dell'attività stessa. Qualora un alunno intendesse ritirarsi da una attività facoltativa e a cui è stato iscritto, il genitore dovrà presentare comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. Interruzioni di frequenza non accolte potranno essere considerate assenze non giustificate. Non verranno rimborsate le eventuali contribuzioni versate.
2. Nel caso in cui un alunno iscritto ad una attività realizzata fuori dell'orario tenga un comportamento non corretto durante l'attività e/o faccia registrare numerose assenze e/o non dimostri una proficua frequenza, lo stesso potrà essere escluso dall'attività, senza rimborso della quota eventualmente versata.
3. Dietro richiesta del genitore, il Dirigente Scolastico può autorizzare un alunno iscritto ad una attività integrativa a consumare a scuola un pasto portato da casa, in spazi appositamente destinati, senza alcuna responsabilità da parte della scuola. In caso di comportamento scorretto, l'alunno potrà essere escluso dalla possibilità di permanere nella scuola in attesa dello svolgimento dell'attività facoltativa.
4. Gli alunni che rientrano a scuola per lo svolgimento di attività a carattere facoltativo non devono entrare nella sede prima dell'orario di inizio di queste.
5. La partecipazione alle eventuali attività pomeridiane facoltative a cui si è aderito con formale iscrizione rientra nei doveri scolastici; pertanto le assenze vanno giustificate secondo le modalità consuete.

Art. 29 -Attività scolastiche fuori della sede e viaggi di istruzione

1. Le attività didattiche possono svolgersi anche fuori dell'ambito scolastico, attraverso esperienze dirette sul campo. La scuola si attiverà per realizzare molteplici esperienze ed uscite didattiche, organizzate autonomamente o avvalendosi delle offerte degli Enti Locali, del Ministero e di altre agenzie formative.
2. Le attività in svolgimento fuori della sede scolastica sono solo di tipo didattico e/o formativo. Sono definite nell'ambito del piano di attività di una classe dal Consiglio di Classe/Interclasse o

dell'attività/laboratorio dal/i docente/i responsabile/i: quindi è estremamente negativa la mancata partecipazione degli alunni. Deve essere perseguito dal Consiglio di Classe/ Interclasse l'obiettivo prioritario di offrire una ampia gamma di esperienze dirette sul campo agli alunni di una classe nel corso di un anno scolastico.

3. Ogni Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe, in un anno scolastico, deve garantire, di norma, lo svolgimento per ciascuna classe di almeno due esperienze extrascolastiche da svolgersi entro l'ordinario orario scolastico. È anche prevista la possibilità di organizzare per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria campi scuola di più di un giorno.

4. Nella Scuola Secondaria è prevista almeno un'esperienza extrascolastica di una giornata per le classi prime e seconde e di un campo scuola della durata di almeno tre giorni per la classe terza. Attività di più giorni possono essere svolte comunque da tutte le classi.

5. Le attività devono essere definite ed organizzate in modo tale da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i componenti la classe o il gruppo di attività/laboratorio, contenendo al massimo le spese e la contribuzione a carico delle famiglie, garantendo condizioni di sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

6. L'attività verrà effettuata da una classe o da un gruppo di attività/laboratorio qualora vi aderiscano effettivamente i due terzi dei componenti quella classe o quel gruppo, salvo deroghe eccezionali che il Dirigente Scolastico potrà definire caso per caso in presenza di situazioni particolari.

7. La responsabilità di accompagnatori degli alunni nelle attività extrascolastiche potrà essere affidata solo a personale in servizio nella scuola, docente, ausiliario e amministrativo, compresi gli operatori assegnati dal Comune o dalla ASL. Il numero degli accompagnatori, minimo e massimo, verrà definito volta per volta dal Dirigente Scolastico in relazione al numero degli alunni che escono, alla meta, alle modalità di spostamento, alla presenza di alunni con particolari esigenze, ai costi e alle questioni organizzative generali.

8. La partecipazione alle attività extra-scolastiche (che prevedono cioè attività fuori della sede scolastica ordinariamente frequentata) da svolgersi in orario scolastico rientra nelle attività obbligatorie ed è condizionata all'autorizzazione scritta dei genitori.

9. Le autorizzazioni alle uscite sono consegnate e raccolte dal docente che si occupa della iniziativa, di norma almeno quattro settimane prima dell'uscita stessa. Saranno consegnate in Presidenza insieme al foglio di assunzione di incarico di accompagnamento, firmato dai docenti partecipanti e OEPAC e controfirmato da un docente referente. A tali scadenze, importanti dal punto di vista organizzativo ed assicurativo, deve essere garantita attenzione e collaborazione da parte delle famiglie ed impegno dei docenti a rispettare tempi e formalità di invio, raccolta adesioni, eventuali quote e quanto altro indicato. Sul registro di classe (Scuola Secondaria) dovranno essere segnalati, a cura del docente referente, la tipologia dell'iniziativa e i nomi degli alunni che hanno portato l'autorizzazione e quelli che non la abbiano portata, nonché i docenti accompagnatori (anche di altre classi). Il giorno della attività extrascolastica, escono dalla scuola solo gli alunni che abbiano portato l'autorizzazione.

10. Per la Scuola dell'Infanzia, le uscite didattiche, sia dentro che fuori dal quartiere, prevedono la partecipazione di tutti i docenti del team, al fine di assicurare adeguata sorveglianza; per questo motivo, qualora la famiglia non autorizzasse il bambino all'uscita didattica, non potrà lasciarlo a scuola; inoltre, in tali occasioni, l'uscita è anticipata alle ore 14.

11. Qualora l'attività prevista venga annullata per qualsiasi motivo ne verrà data tempestiva comunicazione scritta alle famiglie.

12. Gli alunni che non partecipano effettivamente alle attività extra-scolastiche devono ugualmente andare a scuola ed essere inseriti in altre classi: qualora non risultino presenti a scuola, dovranno comunque giustificare l'assenza nelle forme indicate.

13. In alcune circostanze, dopo aver verificato la fattibilità organizzativa, si potrà stabilire un luogo di partenza e di ritorno diversi dalla sede scolastica frequentata (es. stazione ferroviaria).

14. In generale, nel caso di attività extrascolastiche con contributi versati in precedenza dalle famiglie, in caso di mancata partecipazione dell'alunno, non potranno essere restituite le quote riservate per il pagamento del noleggio dei mezzi di trasporto, l'acquisto di biglietti collettivi di viaggi, spettacoli, iniziative, visite, prenotazioni collettive.

15. Entro novembre ogni classe stabilirà, nel corso del Consiglio di classe/interclasse/intersezione, le uscite didattiche previste per l'anno scolastico e le comunicherà alla Segreteria.

16. La partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione è subordinata al pagamento

dell'assicurazione integrativa per la responsabilità civile verso terzi o attraverso la proposta della scuola o attraverso esibizione di copertura privata.

Art. 30 -Festeggiamenti in orario scolastico

1. Nelle classi possono svolgersi in orario scolastico brevi feste in concomitanza di particolari eventi riguardanti il gruppo-classe. I genitori dovranno presentare richiesta al docente delle ore interessate, che dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e vistata dal referente di sede per le opportune modalità organizzative. Lo svolgimento di tali momenti ricreativi non deve comportare discriminazioni all'interno della classe.
2. Sarà consentito il consumo di cibi e bevande in confezioni sigillate con descrizione degli ingredienti e data di scadenza, e alimenti acquistati presso fornitori autorizzati.
3. Previa autorizzazione della Presidenza e disponibilità di un congruo numero di docenti e genitori, è possibile, in orario extrascolastico, organizzare la festa di saluto di fine anno delle classi terze di Scuola Secondaria di I grado.

Art. 31 -Accesso alle sedi della scuola di personale esterno

1. Alle classi, ai laboratori ed in genere ai locali o nei luoghi dove gli alunni svolgono le loro attività possono accedere solo i docenti ed il personale scolastico, nonché il personale a diverso titolo (assistenti comunali, operatori ASL, personale con contratto per attività specifica etc.) operante nella scuola.
2. Persone esterne alla scuola per accedere alle classi e/o ai laboratori, in generale alle sedi della scuola, compresi operai ed addetti a lavori di manutenzione del Comune e/o di ditte private, esperti per incontri didattici o informativi, etc. devono essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza o, se del caso, dal responsabile della segreteria o responsabile di sede presente, e comunque ne deve essere accertata l'identità, attraverso l'esibizione e la registrazione di un documento all'ingresso a cura del collaboratore scolastico presente in portineria o assistente amministrativo che lo accoglie.
3. L'ingresso a qualunque sede della scuola può avvenire solo a persone accreditate come indicato sopra, tranne che per le persone (pubblico) che si devono recare alla segreteria, quando sia possibile che avvenga il ricevimento, o ai genitori nelle sole giornate di ricevimento o per appuntamento: comunque all'ingresso ogni persona deve esporre al collaboratore scolastico il motivo dell'ingresso a scuola.
4. Le persone, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal personale all'ingresso, accederanno agli uffici, alla segreteria o ai colloqui con i docenti senza assolutamente circolare per i corridoi o recarsi in altri locali se non quelli indicati.

TITOLO V ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 32 -Assenze dei docenti

1. In caso assenze o ritardi dovuti a malattia, i docenti di ogni ordine scolastico sono tenuti ad avvisare tempestivamente i referenti di sede e l'ufficio di segreteria, a partire dalle ore 7:30 fino alle ore 8:00, qualunque sia l'orario di inizio del servizio. Le comunicazioni per assenze di qualsiasi tipo devono essere comunicate attraverso invio di Istanza Digitale. Le assenze a causa di malattia fatte da luogo diverso da quello della residenza abituale devono essere seguite da comunicazione telefonica/ email con l'esatto indirizzo del mittente e della ASL competente per gli eventuali accertamenti medico-fiscali. È cura dell'Ufficio di Segreteria avvisare le diverse sedi di servizio.
2. La fruizione delle ferie durante l'attività didattica, nonché dei permessi, è disciplinata dalla normativa vigente ed è autorizzata esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
3. I docenti possono chiedere al Dirigente Scolastico occasionali variazioni di orario (scambio del giorno libero, scambio di turno) purché, nell'arco del corrispondente mese, sia assicurato il monte ore previsto per ogni disciplina in ogni classe interessata. Le suddette variazioni, richieste per iscritto, con indicazione dei giorni e delle ore, controfirmate da tutti i docenti interessati, sono autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico e i docenti fiduciari di sede garantiscono adeguata sostituzione del docente

assente o impegnato per servizio. Si cercherà di garantire che la sostituzione sia svolta da un docente della classe o con competenze relative alle attività/lezioni previste e di evitare a casi limite la suddivisione degli alunni tra varie altre classi o gruppi che svolgono attività differenti da quelle previste.

5. La Presidenza non è tenuta ad avvisare gli alunni e le famiglie degli eventuali cambiamenti o riorganizzazioni orarie dovute ad assenze dei docenti, anche preannunciate, dal momento che si garantisce il regolare svolgimento del servizio scolastico.

6. Nel caso in cui la Presidenza accerti in anticipo assenze di docenti e sia nell'impossibilità di garantire regolari attività didattiche con docenti della classe o con competenze relative alle attività/lezioni previste, le classi potranno entrare in orario posticipato e/o uscire anticipatamente. Queste variazioni orarie, che devono avere carattere di soluzione non ordinaria, potranno essere adottate solo se vi siano tempo e modo di avvisare formalmente le famiglie, quindi con avviso scritto inviato in precedenza alle famiglie, e che deve essere presentato a scuola firmato dal genitore che ha depositato la firma.

7. Per la Scuola dell'Infanzia, tale comunicazione viene, di norma, affissa alla bacheca o alla porta della sezione e firmata dai genitori.

8. Non verranno fatti uscire anticipatamente alunni che non abbiano presentato l'avviso firmato e, nei casi di entrata posticipata, senza presentazione dell'avviso firmato, per la sua presentazione vi potrà essere la tolleranza prevista in generale per le giustificazioni.

9. La scuola non è tenuta ad avvisare telefonicamente la famiglia nel caso in cui l'alunno, per dimenticanza o per assenza, non abbia provveduto a far prendere visione ai genitori e far firmare l'avviso di entrata/uscita posticipata o di uscita didattica. In questi casi, gli alunni rimarranno a scuola o verranno fatti entrare e saranno affidati per sola vigilanza a personale collaboratore scolastico o inseriti temporaneamente in un'altra classe.

Art. 33 -Assenze dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito, tra gli altri, della sorveglianza degli spazi scolastici cui sono preposti. Anche qualora al piano o nel corridoio non sia presente un collaboratore scolastico, per assenza temporanea o di tutto il turno, per motivi di carenza di organico o di carattere personale o perché impegnato in altri compiti di servizio, gli alunni dovranno garantire comportamenti corretti e rispettare le norme definite dal regolamento.

Art. 34 -Assemblee sindacali

1. In caso di assemblea sindacale dei lavoratori della scuola, è possibile stabilire anticipatamente la riorganizzazione del servizio in base alle adesioni che i lavoratori devono comunicare, in modo non revocabile e nei tempi indicati, al Dirigente Scolastico.

2. Verranno emesse precise comunicazioni che indicheranno, classe per classe, l'eventuale variazione nell'orario di entrata o di uscita, con avviso scritto (sul diario o con modello prestampato) inviato almeno cinque giorni prima alle famiglie, che deve essere presentato a scuola firmato dal genitore che ha depositato la firma: se una classe non riceve comunicazione in merito ad una assemblea sindacale, vuol dire che non è coinvolta nella riorganizzazione determinata dalle adesioni dei docenti all'assemblea sindacale e svolgerà regolarmente tutto il previsto orario scolastico.

3. Non verranno fatti uscire anticipatamente, per le classi a cui sia stato diramato l'avviso di variazione oraria per assemblea, alunni che non abbiano presentato l'avviso firmato. Nei casi di entrata posticipata senza presentazione dell'avviso firmato, per la sua presentazione vi potrà essere la tolleranza prevista per le giustificazioni.

4. La scuola non è tenuta ad avvisare telefonicamente la famiglia nel caso in cui l'alunno, per dimenticanza o per assenza nel giorno in cui è stata diffusa la comunicazione, non abbia provveduto a far prendere visione ai genitori e far firmare e presentare a scuola l'avviso relativo: in questi casi, gli alunni rimarranno a scuola oppure verranno fatti entrare e saranno affidati, per sola vigilanza, a personale collaboratore scolastico o inseriti temporaneamente in un'altra classe.

5. L'assenza di un alunno in un giorno di assemblea sindacale deve essere regolarmente giustificata.

6. Per la Scuola dell'Infanzia, la comunicazione di entrata posticipata o uscita anticipata per assemblea sindacale avviene, di norma, mediante affissione di avviso scritto alla bacheca o alla porta della sezione.

Art. 35 -Scioperi

1. In caso di sciopero regolarmente indetto che riguardi i lavoratori della scuola, gli attuali accordi vigenti tra le parti non prevedono per i lavoratori, come invece stabilito per la partecipazione alle assemblee sindacali, l'obbligo di dichiarare in anticipo la propria adesione o non adesione, che, una volta espressa è comunque irrevocabile. Per questo è difficile per il Dirigente Scolastico definire sempre anticipatamente la riorganizzazione del servizio in base alle adesioni e poter comunicare dati certi alle famiglie.
2. Nei casi in cui le dichiarazioni fatte in anticipo da i docenti e dal personale lo consentano, verranno emesse precise comunicazioni che indicheranno, classe per classe, le eventuali variazioni nell'orario in entrata e/o in uscita e nell'organizzazione giornaliera (o il non ingresso per tutta la giornata), con avviso scritto inviato (o con modello o scritto sul diario) almeno cinque giorni prima alle famiglie che deve essere presentato a scuola firmato dal genitore che ha depositato la firma.
3. Se una classe non riceve comunicazione in merito ad uno sciopero, vuol dire che, in base alle dichiarazioni spontanee dei lavoratori, si prevede che quella classe non è coinvolta nella riorganizzazione legata alle adesioni dei docenti e degli operatori scolastici allo sciopero e che svolgerà regolarmente tutto il previsto orario scolastico.
4. Nei casi in cui le dichiarazioni fatte in anticipo dai docenti e dal personale non consentano di prevedere con sicurezza come si svolgerà la situazione il giorno dello sciopero e per cui non si possa definire una chiara riorganizzazione del servizio, il Dirigente Scolastico emetterà una comunicazione, con avviso scritto inviato (sul diario o con modello prestampato) almeno cinque giorni prima alle famiglie, che deve essere presentato a scuola firmato dal genitore, con cui si dà informazione dello sciopero indetto e ogni altra notizia per far capire quale possa essere l'incidenza dello sciopero in relazione ai dati in possesso del Dirigente Scolastico in quel momento. Nella comunicazione si preciserà che la scuola potrebbe non essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività previste e/o la sorveglianza invitando gli alunni a venire comunque a scuola.
5. Tutti gli alunni che non abbiano potuto ricevere l'avviso perché assenti o che non lo abbiano presentato regolarmente firmato non potranno essere fatti uscire anticipatamente o entrare posticipatamente. Questi verranno trattenuti comunque, fino al termine dell'orario scolastico o fino al ritiro da parte del genitore. Ugualmente ci si regolerà nei confronti di alunni di classi che non vengano fatte entrare per adesione dei docenti allo sciopero, ma che dichiarino al docente incaricato di non avere l'avviso firmato da un genitore.
6. Anche in caso di adesione totale allo sciopero, la scuola garantirà, entro i limiti definiti dalla normativa sui servizi minimi in caso di agitazioni sindacali, in ogni caso la vigilanza, per il previsto orario scolastico, nei confronti di alunni, dietro esplicita richiesta della famiglia.
7. Tale vigilanza non riguarda i bambini della Scuola dell'Infanzia, che non è scuola dell'obbligo. Pertanto, in caso di adesione totale allo sciopero, la Scuola dell'Infanzia resterà chiusa.
8. Se la scuola garantisce lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni assenti dovranno comunque giustificare l'assenza.

TITOLO VI COMPORTAMENTI

Art. 36 Ruolo educativo degli adulti

1. Gli adulti che operano nella scuola devono svolgere il proprio ruolo con la finalità di realizzare una efficiente comunità educativa, ricorrendo ad azioni di persuasione, accompagnamento, spiegazione, nel rispetto delle individualità, evitando il ricorso ad astratti richiami alla autorità e cercando sempre di essere esempi positivi per gli alunni, sia nei rapporti tra le persone, sia nello svolgimento dei propri impegni.
2. I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Art. 37 – Scuola Secondaria: Patto Educativo di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235 21/11/07)

1. All'atto dell'iscrizione alla Scuola Secondaria, i genitori sono tenuti a sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità con la scuola, per cui è indispensabile che trasmettano ai loro figli, anche con la

coerenza dei loro comportamenti, l'importanza del "valore" scuola per il loro futuro e la loro formazione culturale. All'inizio di ogni anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza nell'ambito delle quali si provvede alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. Pertanto i genitori si impegnano a:

- attuare comportamenti coerenti con i principi del presente regolamento;
- favorire il dialogo e la collaborazione con la scuola e gli insegnanti;
- informarsi anche attraverso la consultazione del sito web della scuola e del registro elettronico;
- prendere visione e rispettare il regolamento della Scuola;
- rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;
- giustificare sempre le assenze;
- controllare quotidianamente il diario e il libretto delle comunicazioni scuola /famiglia;
- controllare che l'alunna/o rispetti le regole della scuola, che partecipi responsabilmente alla vita scolastica e che svolga i compiti assegnati;
- partecipare agli incontri Scuola-Famiglia, in particolare a quelli d'inizio d'anno in cui vengono illustrati il PTOF, il Regolamento della scuola, le attività e gli interventi programmati per la classe;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da scorretto comportamento.

2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità

Art. 38 Relazione con gli adulti operanti nella scuola

I rapporti degli alunni con gli adulti che lavorano nella scuola devono essere rispettosi della quotidiana opera affrontata da tutti per realizzare un'efficiente comunità educativa.

Art. 39 Relazione tra alunni

I rapporti tra gli alunni devono essere improntati al rispetto reciproco, all'ascolto, all'educazione. e alla tolleranza. In caso di contrasti, gli alunni sono tenuti a ricorrere agli insegnanti o al personale scolastico.

Art. 40 Materiale scolastico

Ogni alunno deve regolarmente portare tutto il materiale di lavoro richiesto ed in suo possesso: per evitare trasporti di carichi eccessivi di libri, gli alunni, dietro la guida dei docenti, organizzeranno possibili turnazioni nel portare i vari testi a scuola.

Art. 41 Abbigliamento e cura della persona

1. Ogni alunno è tenuto ad osservare le norme igieniche fondamentali, riguardanti la pulizia della persona, dei capelli, degli indumenti.

2. Gli alunni dovranno venire a scuola in abbigliamento idoneo all'ambiente scolastico, comodo, sicuro in relazione alle attività previste, secondo le indicazioni dei docenti, in particolare per le lezioni di educazione fisica.

3. Nella Scuola dell'Infanzia gli alunni, ad eccezione dei periodi più caldi, devono indossare un grembiule a quadretti. In particolare, sotto il grembiule, i bambini della Scuola dell'Infanzia dovranno indossare pantaloni comodi con elastico (senza lacci, cinture o bretelle), magliette comode, scarpe con velcro senza lacci.

Nella Scuola Primaria tutti gli alunni devono indossare un grembiule blu. Soltanto nel giorno in cui è prevista l'attività motoria è consentito venire a scuola in tuta da ginnastica e senza grembiule. Nei periodi più caldi il grembiule sarà sostituito dalla divisa scolastica per la quale si richiede di indossare maglietta

bianca senza scritte o disegni e pantaloni scuri.

4. Per la Scuola Secondaria di I grado le norme generali per il vestiario sono le seguenti:

- non sono consentite canotte e shorts
- nei periodi più caldi sono consentiti gonne e pantaloni al ginocchio
- i capi indossati devono coprire la pancia, la schiena e il fondoschiena.
- non sono consentiti i capi volgari e offensivi (anche in lingua straniera), strappati
- è consigliato utilizzare scarpe chiuse per motivi di sicurezza.

Art. 42 Oggetti estranei all'attività didattica

1. Non è consentito portare e/o utilizzare a scuola oggetti estranei all'attività didattica e che possano fornire motivo di distrazione e/o di pericolo. Tali oggetti, se utilizzati e causa di distrazione, disturbo delle attività e/o di pericolo per sé o per gli altri, saranno confiscati e restituiti alle famiglie solo dietro esplicita richiesta.
2. Per la Scuola dell'Infanzia: non è consentito portare a scuola oggetti di piccole dimensioni, tali da poter essere pericolosi in caso di ingestione. La possibilità di portare a scuola giochi personali va concordata con gli insegnanti.

Art. 43 Materiale dimenticato

1. Non è consentito agli alunni, se non in casi eccezionali ed autorizzati da un docente fiduciario, farsi portare da casa materiale dimenticato.
2. In deroga al comma 1, alla Scuola dell'Infanzia è possibile far pervenire a scuola, tramite consegna ai collaboratori scolastici, eventuale materiale dimenticato.
3. Alla Scuola dell'Infanzia, inoltre, i genitori possono essere chiamati per provvedere personalmente al cambio del figlio, già cambiato una volta dal personale scolastico. In questo caso saranno accompagnati, insieme al bambino, in un bagno riservato.

Art. 44 Cura del materiale scolastico

L'alunno è direttamente responsabile dell'uso e della custodia dei propri libri e del proprio materiale scolastico: su ogni libro, quaderno, materiale scolastico è bene sia indicato con etichetta non cancellabile nome, cognome e classe dell'alunno/a. Nella Scuola dell'Infanzia, nome e cognome, oppure una sigla riconoscibile, devono essere applicati a tutto il vestiario, a zainetto, bicchiere, tovaglietta del bambino.

Art. 45 Cura del materiale preso in prestito

Particolare cura è richiesta all'alunno e alla famiglia per la conservazione del materiale didattico consegnato gratuitamente dalla scuola o preso in prestito per un ampliamento o completamento del lavoro scolastico.

Art. 46 Oggetti incustoditi

La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, né dell'uso improprio di materiali e strumenti, né della dotazione di oggetti fragili o che possano recare danni ad altri.

Art. 47 Consumo di gomme e altri dolciumi

L'uso delle gomme da masticare non è consentito; è comunque assolutamente vietato attaccare gomme sotto i banchi, sui muri e su ogni altro arredo scolastico. Alla Scuola dell'Infanzia è vietato lasciare gomme, caramelle, lecca-lecca nelle tasche e nelle mani dei bambini al momento dell'ingresso in sezione.

Art. 48 -Uso del telefono cellulare a scuola

1. In considerazione dei rischi connessi ad un uso scorretto del telefono cellulare (fonte di distrazione quando non strumento di atti di bullismo e di violazione della privacy), considerato che eventuali necessità di collegamento da e per l'esterno che interessino gli alunni sono garantiti attraverso i telefoni della scuola con le modalità indicate, l'uso del telefono cellulare a scuola è vietato.
2. Nella Scuola Secondaria i telefoni cellulari possono essere portati, ma devono essere spenti e consegnati al docente della prima ora, riposti in apposita cassetina predisposta dalla scuola e riconsegnati al termine delle lezioni.
3. La scuola non risponde in caso di smarrimento, furto o rottura dei telefoni cellulari, come di ogni altro oggetto portato a scuola.
4. Accogliendo quanto disposto dal Piano Nazionale della Scuola Digitale (D.M. 851 del 27 ottobre 2015), possono essere previste deroghe al divieto dell'utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici qualora essi vengano utilizzati per fini strettamente didattici e il loro utilizzo sia espressamente autorizzato dal docente.
5. In caso si riscontri un uso improprio del telefono cellulare, questo sarà sequestrato dal docente e sarà riconsegnato solo ai genitori dietro esplicita richiesta.
6. Nel caso in cui il cellulare venga utilizzato per disturbare il regolare svolgimento delle attività didattiche potranno essere assegnati provvedimenti disciplinari.
7. Nel caso in cui il cellulare venga usato per compiere atti che violino la privacy delle persone o per esercitare pressioni o insulti potranno essere avvisate le autorità competenti.
8. È vietato l'utilizzo del cellulare anche a tutti coloro che operano nella scuola (docenti, personale amministrativo ed ausiliario, operatori assegnati alla scuola), salvo che per questioni urgenti di carattere professionale o didattico. Dovrà essere limitato a situazioni di vera emergenza, anche, ricevere sul telefono di scuola telefonate di carattere personale in orario di servizio. I docenti referenti di sede devono invece tenere sempre attivo il cellulare per motivi di servizio (collegamenti con le sedi, la segreteria, il Dirigente Scolastico, ricevere urgenti comunicazioni ecc.)

Art. 49 -Comportamento durante le uscite didattiche

1. Durante le attività didattiche scolastiche fuori della sede gli alunni dovranno assumere un comportamento corretto ed educato, rispettando i luoghi visitati, le persone e le strutture accoglienti; i danni eventualmente arrecati per comportamenti o utilizzazioni non consone saranno di competenza delle famiglie. Gli alunni dovranno, inoltre, seguire sempre le disposizioni stabilite e le indicazioni date dai docenti e dagli accompagnatori responsabili.
2. Durante ogni uscita extrascolastica, trattandosi di una attività didattica a tutti gli effetti, gli alunni dovranno essere forniti del materiale essenziale indicato dai docenti, come quaderno per appunti, penne, matite.
3. Nel caso specifico di viaggi che prevedano uno o più pernottamenti, gli alunni dovranno garantire durante le ore notturne la quiete ed il riposo dei compagni, degli accompagnatori e degli ospiti della struttura.
4. Anche il non rispetto delle indicazioni di comportamento in attività in svolgimento fuori della sede scolastica può comportare l'attribuzione di sanzioni disciplinari.
5. La regolamentazione dell'uso dei cellulari è analoga all'attività ordinaria (Art.48 del presente regolamento). In particolare solo per la Scuola Secondaria di I grado, trattandosi di attività didattica, l'utilizzo verrà consentito solo durante i campi scuola, una volta al giorno per la comunicazione con le famiglie, secondo l'orario definito dai docenti.
6. Destinatari delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Sono esclusi gli alunni che evidenziano un reiterato comportamento scorretto con conseguenti note disciplinari, in particolare l'esclusione è prevista con 3 note disciplinari, a meno di decisione unanime da parte del Consiglio di Classe.

Art. 50 -Diario, tesserino identificativo

1. Ogni alunno deve avere un diario da destinare all'uso scolastico dove registrare i compiti da svolgere e le attività giornaliere e settimanali.
2. Ogni alunno deve portare annotato sul diario personale il recapito e i numeri telefonici di casa e del

posto di lavoro dei genitori o delle persone da avvisare in caso urgente (anche cellulari), oltre alla/e firma/e del/i genitore/i depositata in segreteria.

3. Ogni alunno deve quotidianamente portare il diario e tenerlo in ordine con la chiara indicazione dei giorni della settimana, riportarvi tutti i compiti e le indicazioni espresse dai docenti, non strappare, cancellare o rendere illeggibili pagine o parti di esse anche di giorni passati o futuri, riportarvi le varie versioni dell'orario nella sua specifica articolazione, rendere possibile l'annotazione di varie comunicazioni da far firmare al genitore.

4. Il diario cartaceo è da considerarsi elemento didattico essenziale e va usato con costanza e puntualità. Il registro elettronico resta un importante riferimento tra scuola e famiglia in tutte le sue funzionalità.

5. Ogni alunno iscritto e frequentante la Scuola dell'Infanzia o Primaria è munito di un tesserino di riconoscimento che dovrà sempre portare con sé in modo visibile durante le attività in svolgimento fuori della sede scolastica. La scuola fornirà il modello stampato e sarà cura della famiglia provvedere alla plastificazione.

Art. 51 -Uso di materiali, attrezzature della scuola da parte degli alunni

1. Gli alunni devono rispettare la scuola: usare correttamente arredi e materiali, curare il mantenimento delle condizioni igieniche dei bagni e la conservazione delle infrastrutture (muri, porte, finestre, pavimenti, ecc.); utilizzare in modo appropriato gli arredi e le suppellettili. I danni causati, agli arredi e al materiale, nonché a tutti gli spazi interni alla recinzione scolastica, dovranno essere risarciti dai diretti responsabili (individualmente o collettivamente): tali fatti, inoltre, possono indurre provvedimenti disciplinari.

2. L'uso dei personal computer, delle stampanti, dei sussidi multimediali, delle macchine fotografiche o video, etc. deve essere svolto solo dietro indicazione del docente responsabile, seguendone le direttive e non svolgendo manovre o usi decisi autonomamente: ogni abuso sia nel consumo di materiali (stampe, ecc.) o di utilizzazione (giochi, connessione con siti non coerenti con il lavoro in svolgimento ecc.) potrà comportare sia la richiesta alla famiglia di risarcimento dei costi sostenuti per il materiale sprecato o per i guasti causati, sia l'assegnazione di sanzioni disciplinari e possibili conseguenze sulla valutazione del comportamento.

Art. 52 -Attività scolastiche e compiti

1. Ogni alunno è tenuto a svolgere tutte le attività definite nel suo curriculum.

2. Per situazioni particolari, il Dirigente scolastico, su richiesta formale e documentata da parte della famiglia, può esonerare per definiti periodi un alunno da una particolare attività. Il non svolgimento di una attività potrà essere autorizzato solo se compatibile con lo svolgimento corretto del curriculum e con la possibilità di esprimere in relazione ad esso le previste valutazioni.

3. Lo svolgimento dei compiti assegnati è un dovere degli alunni. La eventuale comunicazione da parte dei genitori relativa al loro mancato svolgimento deve essere limitata a rari casi e ha solo valore informativo ma non valore sostitutivo.

4. In caso di assenza, gli alunni sono tenuti ad informarsi sui compiti assegnati e a recuperare le attività svolte.

5. In caso di assenze prolungate conosciute in anticipo è utile la comunicazione scritta da inviare al coordinatore della classe a cura della famiglia, che comunque non esime dalla presentazione della giustificazione. La famiglia è tenuta a informarsi sui compiti, sulle attività svolte e sugli avvisi comunicati.

Art. 53 -Divieto di fumo a scuola nei locali interni e negli spazi di pertinenza esterni

1. In base a quanto stabilito dal decreto legge n° 104 del 12/09/2013 ad integrazione della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è stabilito il divieto di fumo per tutti, compresi docenti e personale ATA, nei locali chiusi e all'aperto nei cortili interni, negli spazi coperti da pensiline ed in tutte le aree esterne di pertinenza delle sedi dell'Istituto.

2. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

3. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne saranno

sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 54 -Assicurazioni

1. Tutti gli alunni e gli operatori sono coperti da assicurazione a carico della Regione Lazio.
2. In caso di infortunio o di incidente ad un alunno, il docente, entro il più breve tempo possibile, invierà, attraverso i moduli preposti, una dettagliata relazione dell'accaduto in segreteria che deve provvedere alla trasmissione della denuncia e alla registrazione sul registro degli infortuni non oltre tre giorni dall'accaduto. La famiglia dell'alunno farà pervenire al più presto tutta la documentazione medica alla segreteria che provvederà al suo tempestivo inoltro.
3. In caso di infortunio o di incidente di un docente o operatore scolastico, la relazione sarà prodotta dall'interessato.
4. A carico della famiglia, è obbligatoria la sottoscrizione per ogni alunno di una assicurazione per la responsabilità civile, non compresa nell'assicurazione regionale.

TITOLO VII USO DEI LABORATORI, AULE ATTREZZATE, BIBLIOTECA, PALESTRA, SPAZI ESTERNI

Art. 55

1. L'accesso degli alunni ai laboratori, aule attrezzate, biblioteca o spazi esterni deve avvenire sempre con la presenza di un docente o personale esperto. Il prelievo delle eventuali chiavi è a cura del docente o di un collaboratore scolastico da lui incaricato.
2. Le chiavi devono essere conservate in ciascuna sede in un luogo protetta, accessibile ai docenti senza particolari autorizzazioni, insieme ad un registro dove chiunque prelevi una chiave indicherà sia il prelievo che la avvenuta ricollocazione a posto dopo l'uso, con i relativi orari. Nessun docente o personale può tenere una chiave personale di un locale o di un armadio. Nella Presidenza di ogni sede (e possibilmente anche centralmente) sono conservati duplicati di ogni chiave di accesso ai locali da usare solo in emergenza. I custodi delle diverse sedi, qualora siano nominati, devono avere le chiavi di accesso di tutti i locali; nelle sedi senza custode deve essere individuato un operatore scolastico (docente, collaboratore o assistente o dirigente) che abbia le chiavi di accesso in caso di urgenza (per esempio suono dell'allarme o segnalazione di situazione anomala).
3. L'orario di fruizione, il regolamento di uso e il registro degli utilizzatori di ogni laboratorio, biblioteca o aula attrezzata devono essere esposti in luogo ben visibile.
4. Per quanto riguarda le biblioteche, i docenti responsabili per ciascuna sede insieme al personale incaricato gestiscono la catalogazione e la diffusione delle risorse, formulando proposte di regolamenti per il loro funzionamento e indicando i criteri per il prestito e la restituzione dei libri.
5. Gli alunni, previa autorizzazione degli insegnanti che li accompagneranno, potranno recarsi negli spazi esterni/giardini che non prevedono sosta per autovetture o motocicli. Nei cortili che prevedono possibilità di sosta di autovetture si procede nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

(D. Lgs. 81/2008). In ogni caso è vietata la circolazione di autovetture e motocicli durante l'orario di ingresso/uscita degli alunni.

6. L'utilizzo delle fotocopiatrici, in ciascuna sede, è affidato a personale docente, ausiliario e amministrativo, individuato dal Dirigente Scolastico e dal direttore dei servizi amministrativi.
7. I docenti o gli operatori in servizio nella scuola possono chiedere l'esecuzione di fotocopie. All'atto del ritiro delle fotocopie i richiedenti firmeranno un apposito registro indicando il numero di copie eseguite e il numero di fogli usati. Periodicamente potrà essere definito il numero massimo di copie per docente e le modalità di effettuazione di copie eccedenti.
8. Enti, associazioni, istituzioni che vogliano utilizzare i locali (e/o le attrezzature) della scuola per lo svolgimento di attività formative o associative o aggregative o informative devono presentare richiesta al

Consiglio di Istituto, specificando tipologia di attività e modalità di svolgimento, con dichiarazione di attività senza scopo di lucro. Il Consiglio può deliberare l'autorizzazione all'utilizzo dei locali e/o delle attrezzature, fatte salve le priorità di svolgimento ordinato e sereno delle attività proprie dell'Istituto, senza alcun aggravio di spesa o di oneri per la scuola stessa e quindi prevedendo delle convenzioni da cui risultino sia contributi per il personale coinvolto (intensificazione lavoro ATA) sia risorse per la scuola (contributi, materiali o opportunità formative). Qualora le attività autorizzate si dimostrino di ostacolo o di disturbo alle attività istituzionali le convenzioni verranno revocate o sospese.

TITOLO VIII SCUOLA SECONDARIA: RICHIAMI, SANZIONI, PROVVEDIMENTI

Art. 56

1. Il primo livello di richiamo nei confronti di inadempienze e di non rispetto delle norme da parte degli alunni è di competenza del/i docente/i a cui è affidata la classe o il gruppo. Il docente può, valutando la situazione caso per caso, richiamare formalmente l'alunno, inviare una comunicazione a casa, registrare i fatti sul proprio registro personale e/o sul registro di classe, richiedere un intervento del docente fiduciario, segnalare formalmente la situazione al coordinatore. In ogni caso gli alunni non possono essere mandati fuori dall'aula come forma di punizione. Qualora un docente si trovi nelle condizioni di richiamare ripetutamente lo stesso alunno per lo stesso motivo, o per più motivi, ne informerà tempestivamente per iscritto la Presidenza, nella persona di un referente di sede, e concorderà, con questi e con il coordinatore di classe, eventuali iniziative. I referenti di sede, e quindi la Presidenza, devono essere preventivamente informati di ogni iniziativa il docente intenda proporre e/o intraprendere a seguito di fatti particolarmente rilevanti verificatisi e pertinenti il comportamento generale dell'alunno. Il tutto al fine di definire adeguati comportamenti e provvedimenti alla luce di una visione della situazione generale.
2. Il coordinatore di classe sottoporrà ai docenti di classe tutte le situazioni che siano state segnalate sul registro di classe o comunque gli siano state sottoposte formalmente per un loro attento esame e la definizione condivisa degli interventi da adottare, nonché, se ritenuto necessario, alla assegnazione di punizioni o sanzioni di propria competenza.
3. In caso di mancanze disciplinari saranno previste sanzioni improntate ai principi di gradualità e proporzionalità, secondo le procedure espresse nel Regolamento di Disciplina allegato al presente Regolamento di Istituto (Allegato A).
4. È compito del referente di classe/coordinatore seguire l'andamento degli aspetti indicati, svolgere i primi richiami all'alunno che abbia fatto riscontrare ripetute situazioni anomale, segnalare alla Presidenza le situazioni anomale, convocare di concerto con la Presidenza la famiglia, attivare i docenti di classe per la messa in atto di specifica attenzione ai comportamenti di quell'alunno, nonché alla definizione di eventuali provvedimenti, segnalare formalmente le situazioni di non rispetto del regolamento in sede di valutazione periodica, così da evidenziare i fatti ed i comportamenti che possono avere influenza sul corretto esito della frequenza scolastica, nonché tenerne adeguatamente conto nella valutazione del comportamento. Il Dirigente Scolastico deve essere sempre informato e consultato preventivamente alla emissione di provvedimenti definiti.
5. Rispetto ad ogni questione che venga rilevata a carico di uno o più alunni, dovrà essere garantito l'ascolto del punto di vista dello stesso o degli stessi e comunque espressa la motivazione del richiamo, nonché la illustrazione, e possibilmente la messa a fuoco condivisa, di modi alternativi di comportamento da seguire per evitare situazioni che portino al richiamo o alla sanzione.
6. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni saranno improntati ai criteri di gradualità e proporzionalità. In caso di gravi mancanze o inadempienze potrà essere vietata – per un tempo stabilito – la partecipazione dello studente o degli studenti interessati ad uscite didattiche programmate dalla scuola.
7. I danni causati per incauto comportamento, agli arredi e al materiale, nonché a tutti gli spazi interni alla recinzione scolastica, come i danni non rientranti nei casi previsti dalla copertura assicurativa della responsabilità civile, potranno essere fatti risarcire dai diretti responsabili (individualmente o collettivamente). Le sanzioni disciplinari potranno prevedere (specie se per mancanze di rispetto nei confronti di persone, degli ambienti, degli oggetti) sanzioni alternative e compensative, come assegnazione di compiti ed incarichi che prevedano la pulizia, la sistemazione, la cura di spazi interni ed

esterni delle sedi, nonché azioni di cura di persone, alunni in difficoltà, di piante, di materiali, di ambienti, anche affiancando il personale addetto specifico. In caso di comportamenti particolarmente gravi o negativamente rilevanti dal punto di vista sociale, il Dirigente Scolastico valuterà se coinvolgere i servizi sociali o altre istituzioni.

TITOLO IX PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 57

1. In applicazione di quanto previsto dalle norme vigenti, all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qual volta vengano richiesti dati personali viene distribuito ad ogni utente e al personale l'informativa prevista dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 in relazione alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto alla comunicazione, diffusione e al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili – con indicazione delle relative finalità e modalità del trattamento – e vengono acquisiti i relativi consensi (o non consensi).
2. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico che designerà un Responsabile della protezione dei dati. Responsabile della vigilanza circa l'applicazione delle misure di protezione è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
3. In particolare si informano i genitori e gli operatori della scuola che è prevista l'utilizzazione delle immagini (in forma non identificativa personale) nelle attività di produzione e di documentazione realizzate nella azione didattica a fini documentativi (vedi giornale, sito della scuola, materiale divulgativo, prodotti di comunicazione), informativi, promozionali, nonché è prevista l'utilizzazione dei dati personali e dei dati sensibili per la partecipazione ad attività extrascolastiche, sport, viaggi, attività di medicina preventiva definite dal servizio sanitario nazionale: aspetti fondamentali per una efficace azione formativa.
4. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici, a loro volta tenuti alla riservatezza, in relazione ad attività previste dalla normativa e nell'espletamento di compiti istituzionali. In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il preventivo consenso scritto degli interessati.

TITOLO X SICUREZZA

Art. 58

1. Ai sensi del D. Lgs. 9 apr. 2008, n. 81 e successive integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ciascuna sede del nostro Istituto è provvista del "Documento di Valutazione del Rischio" (DVR), redatto dal Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP) dietro incarico del Dirigente scolastico. Tale documento descrive ogni sede del nostro Istituto quale insieme di attività, ambienti ed attrezzature connesse ai diversi compiti lavorativi; elenca i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; definisce i criteri, le modalità e gli strumenti di prevenzione dei rischi per eliminarli, ridurli e gestirli; fornisce ai soggetti coinvolti mezzi, strumenti, informazioni, formazione e addestramento adeguati alla tutela alla salute e la sicurezza durante il lavoro.
2. A livello centrale sono presenti:
 - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletto all'interno delle rappresentanze sindacali d'Istituto: esso rappresenta i diritti dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
 - figure preposte di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), una per sede, con il compito di acquisire, elementi utili all'individuazione di situazioni di rischio nelle singole sedi e alle misure di prevenzione per eliminarle, ridurle e gestirle in accordo con le diverse figure preposte alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
3. Inoltre presso ciascuna sede sono designati gli:
 - addetti all'antincendio ed evacuazione, con il compito di prevenire l'insorgere di incendi attraverso il controllo periodico di idranti ed estintori nonché verificare che pannelli indicatori, vie di esodo, uscite di emergenza e punti di raccolta siano visibili, funzionanti e sgombri da ostacoli. La documentazione di tali

verifiche è conservata presso la segreteria della scuola unitamente ai controlli di estintori e idranti effettuati da ditte abilitate. In caso di emergenza gli addetti all'antincendio allertano i presenti e i fiduciari, intervengono sull'evento in corso azionando i dispositivi antincendio e, se necessario, provvedono all'allontanamento delle persone assicurando un esodo sicuro secondo le procedure stabilite;

-addetti al primo soccorso, con il compito di assistere l'infortunato e, dove occorra, di fornire la corretta informazione della situazione al personale medico di pronto soccorso. È fatto divieto assoluto di somministrare farmaci o utilizzare strumentazioni mediche. Gli addetti al primo soccorso verificano periodicamente il contenuto della cassetta di primo soccorso in ogni sede, segnalando al D.S.G.A l'acquisto del materiale necessario.

4. Ogni lavoratore è tenuto a segnalare elementi e/o situazioni di rischio rilevate presso il proprio luogo di lavoro, compilando l'apposita "Scheda di segnalazione" da consegnare al fiduciario di sede che provvederà ad inoltrarla alla Dirigenza.

Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto Comprensivo Statale Piersanti Mattarella del 31/03/2025 con delibera n.32. In vigore dall'anno scolastico in corso.

Allegato 1 al Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI

SCUOLA PRIMARIA

PREMESSA La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile). Ai genitori degli alunni che mantengono un comportamento gravemente scorretto, tale da impedire lo svolgimento della lezione, o pericoloso per l'incolumità degli alunni, sarà chiesta la collaborazione per correggere atteggiamenti scorretti, anche con l'aiuto di uno psicologo o psicopedagogo. La mancata collaborazione dei genitori, il mancato rispetto del presente regolamento e il rifiuto di rivolgersi a specialisti, potrà comprovare una "culpa in educando", come previsto dall'art. 2048 del codice civile. L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale. Il Regolamento ha lo scopo primario di richiamare gli studenti ad un comportamento consapevole e critico, che poggi su alcuni requisiti partecipati, utilizzati anche ai fini del voto di condotta: **RISPETTO**: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari **CORRETTEZZA**: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media **ATTENZIONE**: ai compagni e alle proposte educative dei docenti **LEALTÀ**: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni **DISPONIBILITÀ**: a migliorare, a partecipare, a collaborare. Considerata la prospettiva pedagogica di una "comunità educativa", tutto il personale della scuola, docente e non docente, e non soltanto gli insegnanti di classe, ha il dovere di segnalare comportamenti scorretti e di richiamare gli studenti agli obblighi del Regolamento. Le disposizioni valgono per tutti gli spazi interni ed esterni della scuola, e vanno applicate anche per l'intera durata di viaggi d'istruzione, visite, attività extrascolastiche promosse dalla Scuola. *"Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990, come più avanti si ricorderanno. La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti."*

Art. 1 Principi e finalità	1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall' Istituto Comprensivo "P.Mattarella". 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituzione scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
	essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. 4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

Art. 2 disciplinari	Mancanze	1. Configurano mancanze disciplinari lievi i seguenti comportamenti: presentarsi alle lezioni in ritardo; presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico; spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio; giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno; non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione; rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati; non fare i compiti assegnati per casa. 2. Configurano mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti: portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi; non osservare le prescrizioni degli insegnanti; sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; non rispettare il cibo durante la refezione; utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche; portare / utilizzare il cellulare durante le lezioni, l'intervallo e uscite didattiche senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S.; assumere comportamenti di arroganza e insubordinazione con gli adulti; mancare di rispetto con parole, gesti o azioni al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente o ai compagni; assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni; reiterare un comportamento scorretto. 3. Configurano mancanze disciplinari gravissime i seguenti comportamenti: sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e
--	------------------------	---

	della scuola; insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle; compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni; provocare lesioni ai compagni e al personale; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre all'interno della scuola, manomettere gli estintori, pulsanti di emergenza etc.); compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.
--	--

Art. 3 Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. **2.** Le mancanze previste nell'art. 2.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene riportato nel registro elettronico e ne vengono informate le famiglie tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, l'alunno che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi. **3.** Le mancanze gravi di cui all'art. 2.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. La mancanza di cui all'art. 2.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno/a. Nel caso di mancanze di cui all'art. 2, ripetute il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. **4.** La reiterazione delle mancanze gravi, e le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni. **5.** I provvedimenti vengono assunti dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti.

	L'adunanza è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, ove possibile in tempi brevi, così da favorire il susseguirsi ravvicinato della sanzione alla violazione, i provvedimenti vengono presi dal Dirigente Scolastico insieme ad almeno due docenti del team della classe. 7. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento.
--	--

**Art. 4 Comunicazione di
avvio del procedimento;
contestazione di addebito
e audizione in
contraddittorio**

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico. **2.** Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal team dei docenti, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. **3.** Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

	4. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia. 5. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati. 6. A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza: 10 l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati. 10 la rimissione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
Art. 5 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del team dei docenti	1. Il team dei docenti viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio. 2. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione. 3. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento. 4. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. 5. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
Art. 6 Danni al patrimonio	I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
Art. 7 Allontanamento dalle lezioni	La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere assunta "con obbligo di frequenza". In questo caso, nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, è vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 8 Effetti dei provvedimenti disciplinari	1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione
--	---

	estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. 2. In caso di trasferimento ad altra scuola anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata alla nuova istituzione scolastica che potrà disporre l'assolvimento. 3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
--	---

Art. 9 Impugnazioni	Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.
----------------------------	---

Art. 10 Pubblicità	Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola, pubblicato sul sito www.icpiersantimattarella.edu.it in via permanente, è fornita copia ai rappresentanti di ogni classe per essere condiviso con tutti i genitori degli alunni. Nell'ambito delle attività previste per Cittadinanza e Costituzione, sarà fatto oggetto di riflessioni con gli alunni.
---------------------------	---

ALLEGATO A – INTERVENTI EDUCATIVI	
Interventi educativi	Organo competente
Ammonizione verbale in classe.	Docente di classe
Censura annotata sul diario personale e sul registro di classe.	

Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.	Docente con comunicazione scritta alla famiglia
Convocazione dei genitori.	Team docenti
Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia.	Dirigente scolastico

Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.	
Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, dovrà essere data all'alunno, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.	

ALLEGATO B --INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI	
Interventi educativi mirati	Organo competente
Assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia.	Docente di classe
Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2: sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato al termine dell'anno scolastico o ai genitori.	
Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2: invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni e/o sostituzione degli oggetti danneggiati.	Docente di classe e Dirigente scolastico
Relativamente alla mancanza di cui all'art. 2,: invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi.	Docente di classe

Relativamente a tutte le mancanze: interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e sanzioni. Esempi: ☐ Lettura, commento o produzione di un testo dove la regola sia contemplata. ☐ Assegnazione del lavoro non fatto per casa. ☐ Aiutare i compagni. ☐ Espletare servizi. ☐ Pulire dove sporcato. ☐ Riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario. ☐ Svolgere il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola.	
Anche questi interventi saranno attuati nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino, garantendogli, con modalità adeguate all'età e al grado di maturità, la possibilità di esprimere le proprie ragioni.	

ALLEGATO C – SANZIONI DISCIPLINARI	
Sanzioni	Procedure
Sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione	Le sanzioni di cui sono deliberate dal team dei docenti alla presenza di tutte le sue componenti.

Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 15 giorni; questa sanzione si applica solo in casi di gravi o reiterate mancanze; l'alunno sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal team docenti.	Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico. Il team dei docenti erogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Coordinatore di classe o altro docente introdurrà con una relazione descrittiva dei fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione. Successivamente l'alunno potrebbe essere invitato ad esporre le proprie ragioni; questo potrà avvenire sotto forma di audizione, anche con la presenza dei genitori, o di presentazione di una relazione scritta; dopo l'audizione, la commissione proseguirà in seduta ristretta. In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.
Le suddette sanzioni , vista la gravità delle situazioni che esse configurano, saranno inflitte a salvaguardia dell'incolumità altrui, e dovranno essere intese come occasione per un efficace intervento educativo sull'alunno ed essere accompagnate da un adeguato intervento di specialisti.	

Riferimenti normativi

- . ⑩ R.D. n. 1297 del 26/04/1928-Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare legge 241/90 e successive modificazioni
- . ⑩ art. 328, comma 7 del D. lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola);
- . ⑩ DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- . ⑩ Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- . ⑩ C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
- . ⑩ legge 30.10.2008, n. 169;
- . ⑩ D.P.R. n. 122 del 2009
- . ⑩ L. 71 del 29/05/2017 (artt. 4 e 5 c.2) indicante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- . ⑩ P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo "Piersanti Mattarella"

Allegato 2 al Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con D.P.R. n. 235/2007;

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del

fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge 27 maggio 1991 n. 176);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte,

responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in

modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02 settembre 1998);

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del

cyberbullismo”;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto

In ottemperanza alle disposizioni citate, viene adottato il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone. Tale regolamento viene applicato per gli alunni della scuola Secondaria di I grado ma può essere usato come linee di indirizzo anche per la scuola primaria.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, gradualità, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio della riparazione del danno e tengono conto

della situazione personale dello studente. In caso di iterazione o recidiva le sanzioni potranno essere aggravate.

Le sanzioni disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento.

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E INTERVENTI EDUCATIVI	ORGANO COMPETENTE
A) IMPEGNI DELLO STUDENTE Rispettare il Patto di Corresponsabilità Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico	Mancato rispetto della puntualità: entrata, uscita, cambi dell'ora, intervallo Assenze ripetute e non motivate	Sanzione verbale Sanzioni scritte Convocazione dei genitori In caso di reiterazione, dopo 3 ritardi consecutivi e non giustificati, vengono convocati i genitori In caso assenze non giustificate, convocazione dei genitori con eventuale sanzione.	Docente di classe Responsabile di sede Coordinatore di classe Coordinatore di classe Consiglio di classe Consiglio di classe Dirigente scolastico
Assolvere gli impegni di studio Portare il materiale didattico occorrente per le lezioni e per tutte le attività scolastiche Partecipare attivamente alla lezione senza recare disturbo Far firmare avvisi e circolari	Non dimostrare impegno e partecipazione durante l'attività didattica Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato Non impegnarsi regolarmente nel lavoro scolastico in classe e/o a casa In caso di assenza non informarsi di quanto svolto e/o assegnato a scuola Presentarsi a scuola senza l'occorrente necessario per le lezioni Non portare a scuola il diario, necessario strumento di comunicazione scuola-famiglia, o non utilizzarlo in modo idoneo (in caso di reiterazione) Utilizzare il diario solo come mezzo comunicazione scuola/famiglia Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni tra scuola e famiglia	Sanzione verbale Sanzioni scritte Sanzioni familiari Convocazione dei genitori con eventuali sanzioni Produzione di un testo riferito alla regola non rispettata Produzione a casa degli elaborati non svolti Comunicazione scritta alla famiglia Ammonizione scritta	Docente di classe Coordinatore di classe Consiglio di classe Docente di classe Docente di classe

	Falsificare la firma dei genitori, dei docenti. In caso di reiterazione	Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni	Consiglio di classe
Comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni momento della vita scolastica Osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione	Spostarsi dall'aula in modo disordinato e rumoroso Disturbare la lezione/attività Lasciare l'aula o il proprio corridoio senza autorizzazione Cambiare posto senza l'autorizzazione degli insegnanti Uscire dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa dei docenti Muoversi negli eventuali spostamenti da un'aula all'altra senza rimanere in silenzio e in ordine Trattenersi a conversare nei servizi igienici e nei corridoi	Sanzione verbale Sanzioni scritte Sanzioni familiari Produzione di un testo inerente alla regola disattesa Assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa inerente all'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare Convocazione dei genitori Sanzione verbale Sanzioni scritte	Docente di classe Coordinatore di classe Consiglio di classe Docente di classe Coordinatore di classe Consiglio di classe

B) RAPPORTO CON GLI ALTRI Assumere un comportamento corretto e rispettoso verso, tutto il personale della scuola, i compagni e gli eventuali ospiti con particolare attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità Rispettare oggetti propri ed altrui	Mancare di rispetto al personale della scuola e agli alunni Assumere un atteggiamento arrogante e di insubordinazione con gli adulti Fumare negli ambienti scolastici Uscire dalla scuola senza permesso Atteggiamenti pericolosi durante le ricreazioni Insultare o umiliare i compagni Usare parole e gesti indecorosi/inappropriati o aggressivi, violenti Mancato rispetto della proprietà altrui Non restituire cose avute in prestito o sottratte Ricorrere a giochi maneschi, scherzi inopportuni In caso di reiterazione	Sanzione verbale Sanzioni scritte Convocazione dei genitori con eventuali sanzioni Ammonizione scritta sul registro di classe Sanzione verbale Sanzioni scritte Ammonizione scritta sul registro di classe Convocazione dei genitori Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni	Docente di classe Coordinatore di classe Responsabile di sede Docente di classe Consiglio di classe
C) SICUREZZA DELL'AMBIENTE Rispettare l'ambiente scolastico, utilizzare correttamente i locali, le attrezzature e i sussidi didattici in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola Divieto di uscire dalla scuola senza permesso	Non rispettare l'ambiente e l'arredo scolastico Disimpegno nella cura degli ambienti Usare in modo scorretto e/o improprio attrezzature e sussidi didattici arrecandovi danno Portare a scuola materiale che possa danneggiare persone, locali e suppellettili Danneggiamento volontario o colposo 46 Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità	Sanzione verbale Sanzioni scritte Sanzioni didattiche Convocazione dei genitori Ammonizione scritta sul registro di classe Convocazione dei genitori Sanzioni compensative Sanzioni risarcitorie Sanzioni privative Risarcimento di eventuali danni Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente di classe Coordinatore di classe Coordinatore di classe Responsabile di sede Consiglio di classe Consiglio di classe

MANCANZE DISCIPLINARI GRAVISSIME

D) DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E INTERVENTI EDUCATIVI	ORGANO COMPETENTE
Attenzione al rispetto della dignità della persona	• Aggressione fisica • Minacce • Atteggiamenti di prepotenza e vessazione, cosiddetto bullismo, anche attraverso dispositivi elettronici e per via telematica (cyberbullismo)¹ • Gravi atti di natura sessuale • Offesa al credo religioso e alle diversità etniche • Offesa alla morale, alla scuola e alle istituzioni	• Produzione obbligatoria di un elaborato per casa sui fatti accaduti da svolgere in collaborazione con i genitori con riflessione sulle conseguenze negative delle proprie azioni • ammonizione scritta • Sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni • Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni • Esclusione dalle attività per le quali tali mancanze possano comportare rischi per il gruppo (ricreazione, visite guidate, viaggi d'istruzione)	Docente di classe Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio di classe Dirigente scolastico
Rispettare l'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola	Sporcare, danneggiare i locali e gli arredi o gli oggetti personali in modo grave e intenzionale	Produzione obbligatoria di un elaborato per casa sui fatti accaduti da svolgere in collaborazione con i genitori con riflessione sulle conseguenze negative delle proprie azioni Nei limiti del possibile il ripristino della situazione antecedente Risarcimento dei danni Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Docente di classe Consiglio di classe Coordinatore di classe Responsabile di sede Dirigente scolastico Consiglio di classe
Osservare le disposizioni attinenti alla sicurezza della comunità scolastica	Comportamenti che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone Atti di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale Produzione di infortunio doloso	Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di classe Consiglio di istituto

1 Ai fini di determinare la specificità del bullismo rispetto ad altre mancanze disciplinari si danno le seguenti definizioni: con il termine “bullismo” si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima. Per la definizione del “cyberbullismo” si cita la legge 29 maggio 2017 n. 71: «Per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Dopo tre sanzioni registrate sul registro di classe e notificate alle famiglie tramite RE, è prevista l'esclusione da uscite didattiche o campi scuola, a meno di decisione unanime da parte del Consiglio di Classe.

Nel momento in cui il Consiglio di Classe decide di irrogare una sanzione disciplinare, verranno convocati i genitori dell'alunno e, in presenza del Dirigente Scolastico, del coordinatore di classe e di altri docenti del Consiglio, verrà decisa e irrogata la sanzione. Se ritenuto necessario, verrà anche convocato l'alunno. La partecipazione di tutti i soggetti rafforza il principio di corresponsabilità educativa e l'idea di una comunità adulta che sostiene l'alunno nella sua crescita e lo forma come cittadino responsabile.

SANZIONI VERBALI

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

- . • Ammonizione verbale immediata (si chiarisce con l'alunno l'evento trasgressivo)
- . • Ammonizione verbale con comunicazione al coordinatore di classe il quale convoca l'alunno per chiarimenti

SANZIONI SCRITTE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

- . • Trascrizione sul registro di classe (con firma riconoscibile)
- . • Trascrizione sul RE e richiesta di firma del genitore

Il Docente che assegna la nota per motivi di ordine disciplinare sul RE e sul registro di classe, contatterà la famiglia dell'alunno per fornire chiarimenti.

Alla terza nota per motivi di ordine disciplinare è prevista l'esclusione da uscite didattiche o campi scuola, a meno di decisione unanime da parte del Consiglio di Classe.

Alla quarta nota per motivi di ordine disciplinare il coordinatore irrognerà comunque una sanzione di ammonizione scritta che sarà firmata dalla famiglia e/o altro tipo di sanzione da parte del Consiglio di Classe.

Alla quinta nota per motivi di ordine disciplinare si riunirà il Consiglio di Classe per decidere ulteriori sanzioni.

SANZIONI DIDATTICHE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

- . • Relazione scritta dello studente sull'infrazione commessa
- . • Studio del regolamento con riflessioni orali e/o scritte

SANZIONI COMPENSATIVE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

- Incarichi di sistemazione dell'aula e/o eventuale riparazione del danno

Irrogate dal Consiglio di Classe:

- Incarico di sistemazione ambienti e materiali danneggiati
- Incarichi di lavori di assistenza al personale docente (definire se in orario scolastico, intervallo, dopo l'orario scolastico, definendo la durata)

SANZIONI RISARCITORIE

Irrogate direttamente dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso, dopo averne concordato l'attuazione con il Dirigente:

- Pulizia di ambienti sporcati da effettuarsi in orario scolastico
- Pulizia di oggetti o arredi sporcati da effettuarsi in orario scolastico
- Pagamento parziale o totale del danno arrecato (vetro, banco, sedia, vestiario, materiale didattico, ecc) Irrogate direttamente dal docente dopo aver informato e concordato l'attuazione con il coordinatore di classe:
- Lettera di scusa alla persona offesa
- Aiuto programmato alla persona coinvolta

Irrogate dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico:

- Lavori, incarichi da svolgere in collaborazione con la persona coinvolta
- Lavori per la propria classe o altre coinvolte

SANZIONI PRIVATIVE

Irrogate dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente scolastico con la presenza dei genitori:

- Sospensione parziale dalle lezioni con obbligo di frequenza (l'alunno svolge per tutta la giornata uno o più lavori alternativi fuori dall'aula)
- Esclusione da uscite didattiche o campi scuola

SANZIONI FAMILIARI (nel caso di coinvolgimento educativo della famiglia)

Proposte alla famiglia dal Consiglio di Classe:

- Riduzione di spazi ricreativi
- Riduzione di contributi economici a fronte della riparazione del danno
- Riduzione di spazi di autonomia
- Ridefinizione degli impegni e degli orari

- . • Aumento del controllo da parte della famiglia sull'attività scolastica
- . • Svolgimento di attività indicate dal Consiglio di Classe

SANZIONI DI ALLONTANAMENTO

Irrogata dal Consiglio di Classe

- Sospensione dalle lezioni e allontanamento da uno a tre giorni quando l'alunno reca danno fisico o morale alla persona o danno all'ambiente senza che mostri consapevolezza di ciò che ha fatto e se ne assuma la responsabilità oppure quando persiste nella reiterazione dello stesso atto.

Irrogata dal Consiglio di Istituto

- Sospensione dalle lezioni e allontanamento di quindici giorni e oltre. Come prescrive la normativa, devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc. oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone”; il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari, la normativa prevede la possibilità di ricorso da parte delle famiglie al competente Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Composizione dell'Organo di Garanzia:

- . • Dirigente scolastico
- . • Due docenti designati dal Consiglio di Istituto
- . • Due rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto

Allegato 3 al Regolamento d'Istituto

Rete Ambito 2 Regolamento Bullismo&Cyberbullismo

Definizione

Bullismo

“Per bullismo si intende una condotta lesiva che un soggetto più forte, *il bullo* tiene – in maniera sistematica e continuativa – nei confronti di uno o più soggetti più deboli, *le vittime*. “che si trovano in una situazione di disagio che deriva da pregiudizio o discriminazione

Perché si possa parlare di bullismo è importante che ricorrano le seguenti condizioni:

1. 1. Ci sia un soggetto più forte, il bullo, che reca danno ad uno o più soggetti più deboli, le vittime, in modo diretto o indiretto.
2. 2. Che i soggetti, bullo e vittima, siano sempre gli stessi (mentre possono variare gli altri protagonisti)
3. 3. Che le azioni di prevaricazione si protraggano nel tempo.
4. 4. Che gli atti di prevaricazione non siano estremamente violenti o infrangano la legge.
5. 5. Che ci sia una platea ad osservare quanto sta avvenendo

Cyberbullismo

Azione aggressiva intenzionale, anche non reiterata, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

La decisione di occuparsi e preoccuparsi di questo fenomeno che sta investendo le giovani generazioni sin dall'età infantile è nata a seguito del suicidio di più giovani che non hanno avuto la forza né di difendersi, né di denunciare quanto accadeva loro. Le Istituzioni hanno cercato dunque, di trovare un modo sinergico per aiutare i giovani, bulli e vittime, a gestire le emozioni forti, come la rabbia, e favorire lo sviluppo di dinamiche di empatia, allo scopo di arginare, controllare e contenere i fenomeni di bullismo e cyber bullismo.

Riferimenti normativi sul bullismo e cyberbullismo:

- ☒ artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- ☒ Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;☒ direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità

dei genitori e dei docenti”;² direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della

privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

² direttiva MIUR n.1455/06;

³ D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”-

⁴ dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al

cyberbullismo, MIUR aprile 2015; ⁵ artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; ⁶ artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. ⁷ Legge n.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Linee guida ⁸ Aggiornano le Linee di orientamento di Aprile 2015 con le novità introdotte dalla L. 71/17

⁹ ottobre 2017 – Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo

Chiarimenti

Questo regolamento scaturisce dall'impegno comune delle Scuole che fanno parte della rete territoriale Ambito 2, comprendente gli istituti scolastici dei Municipi II e IV di Roma, nella convinzione che l'adozione di un regolamento condiviso possa costituire un segno tangibile della volontà dell'Istituzione Scolastica di contenere e opporsi in modo fermo al bullismo e a tutte le sue forme di degenerazione.

I referenti per il bullismo e cyberbullismo delle scuole hanno lavorato insieme, riflettendo attentamente per definire quali atti debbano essere considerati "bullismo", in che modo la scuola debba intervenire a tutela degli studenti – tanto i bulli quanto le vittime-e quali debbano essere le responsabilità di ciascun membro della comunità scolastica. I referenti hanno individuato nella **discriminazione**, di qualunque tipo, la principale e più odiosa azione da emendare, nella convinzione che la scuola debba promuovere in tutti i suoi membri lo sviluppo di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una risorsa per educare all'accettazione, al rispetto dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

E' dunque importante intervenire con urgenza e costanza per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche ed è per questo che si è sentita la necessità di **stendere** questo documento **insieme**

Obbligo di intervento contro il bullismo

Responsabilità e Compiti

Il Dirigente scolastico

☐ individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
☐ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;

- ☐ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente.
- ☐ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ☐ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- ☐ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze e necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

Il referente del bullismo e cyberbullismo

☐ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo

attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

☐ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

☐ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;

☐ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

Il Consiglio d'Istituto:

☐ approva ed adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo;

☐ qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia se esistono gli estremi -previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente -sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

Il Collegio Docenti :

☐ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe:

☐ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;☐ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; ☐ propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il docente:

☐ intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla

convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
☐ valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I genitori :

- ☐ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ☐ sono attenti ai comportamenti dei propri figli, consapevoli di essere giuridicamente responsabili di quanto questi fanno, se minori.
- ☐ nel caso in cui individuino fenomeni di bullismo e cyberbullismo ne fanno segnalazione al Preside supportando tale segnalazione con notizie a sostegno di quanto affermano;
- ☐ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno

studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- ☐ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- ☐ conoscono il codice di comportamento dello studente;
- ☐ conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni:

- ☐ sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare , dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- ☐ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- ☐ non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici -immagini, filmati

o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; ☐ durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Il personale ATA

☑ E' tenuto alla vigilanza e sorveglianza, nonché a segnalare al docente coordinatore di classe o al referente per il bullismo e cyber bullismo o al Preside eventuali atti osservati in tal senso.

Modalita' di intervento della scuola

La scuola è tenuta a verificare i fatti segnalati da figure esterne o di cui viene autonomamente a conoscenza.

Innanzitutto viene informato il Coordinatore che, dopo aver informato il Preside ed il Referente, avvia in sinergia con il c.d.c. azioni di intervento educativo coordinato ed immediato di riflessione su tutta la classe, nella consapevolezza che il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ha senso in quanto fenomeno di gruppo e, per questo motivo, va trattato **con** il gruppo.

Se il Coordinatore ravvisa gli estremi per una sanzione, convoca in tempi strettissimi, (al fine di dare un chiaro segnale a tutto il gruppo classe che talora non ha piena contezza della gravità delle azioni compiute) un c.d.c tecnico, cui invita anche il D.S. per intervenire con una nota o ammonimento. Per casi di particolare gravità si può anche far richiesta di intervento degli assistenti sociali per avere elementi più approfonditi della situazione della famiglia.

Qualora l'azione o le azioni siano riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, il DS, che è garante dell'uniformità degli atti sanzionatori, in qualità di rappresentante dell'Istituzione, procederà ad avviare contro i responsabili un procedimento disciplinare al fine di applicare le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Classificazione delle azioni da emendare

BULLISMO

- ☑ violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, quando sia reiterata e continuativa;
- ☑ intenzione di nuocere;
- ☑ isolamento della vittima.
- ☑ danneggiamento e sottrazione di oggetti

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- ☐ percosse (art. 581),
- ☐ lesione personale (art. 582),
- ☐ CALUNNIA (art.368)
- ☐ ingiuria (art. 594),
- ☐ diffamazione (art. 595),
- ☐ violenza privata (art. 610),
- ☐ minaccia (art. 612),
- ☐ danneggiamento (art. 635).

Cyberbullismo:

- ☐ Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. ☐ Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. ☐ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ☐ Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. ☐ Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- ☐ Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. ☐ Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line. ☐ Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- ☐ Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- ☐ Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili. ☐ Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Modalità di intervento

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente

sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo emendativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017.

A-Il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e condivide con il collaboratore del DS, con i consigli di classe dei ragazzi coinvolti e con il Referente per il bull./cyber e valuta le possibili strategie di intervento.

☐ Avvisa il Dirigente Scolastico.

☐ Informa i genitori dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano avuto)

☐ Si attiva insieme al D.S. per coinvolgere efficacemente e funzionalmente agli operatori

scolastici ☐ Si attiva per realizzare idonee sinergie con Istituzioni o Soggetti presenti sul territorio deputati alla prevenzione e lotta al bullismo e cyber bullismo.

☐

B. Interventi iniziali: atti volti a interrompere il protrarsi delle azioni intimidatorie.

C. Azioni susseguenti: interventi per suscitare una riflessione condivisa su quanto accaduto e migliorare il clima di classe.

D. Azioni di routine

☐ formazione dei docenti

☐ laboratori con gli studenti

☐ seminari con genitori

☐ eventuale partecipazione ad iniziative attive sul bullismo.

Tabella riassuntiva di massima degli interventi posti in essere sinergicamente dalla scuola che si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo.

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA e AEC	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA e VERIFICA DELLE INFORMAZIONI.	Dirigente Collaboratore del DS	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni.

ATTIVAZIONE INTERVENTI	DEGLI	Referente per il bull./cyber	Dispongono quanto di competenza.
RACCOLTA INFORMAZIONI		Consiglio di classe Docenti Personale ATA e AEC	Raccogliere, verificare, valutare le informazioni. Comunicano ai referenti.
3. INTERVENTI EDUCATIVI		Dirigente Collaboratore del DS Referente per il bull./cyber Consiglio di classe/interclasse Docenti Alunni Genitori Psicologi -	Incontri con gli alunni coinvolti -Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori -Responsabilizzare gli alunni coinvolti -Ristabilire regole di comportamento in classe -Counselling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI		Dirigente Collaboratore del DS Consiglio di classe/interclasse Referente per il bull./cyber Docenti Consiglio d'Istituto	-Ammonizione scritta sul registro di classe -Lettera disciplinare ai genitori con Copia nel fascicolo -Lettera di scuse da parte del bullo bull./cyber -Scuse in un incontro con la vittima Docenti -Obbligo di risarcimento/riparazione del danno -Compito sul bullismo/cyberbullismo -Coinvolgimento degli alunni in attività a favore della comunità scolastica. -Trasferimento a un'altra classe -Sospensione -Esclusione da visite e viaggi di istruzione -Non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato. -Espulsione dalla scuola

5. VALUTAZIONE

Dopo gli interventi educativi disciplinari

Dirigente e Collaboratore del DS

Docenti del Consiglio di Classe

- ☐ valutano se il problema è classe/interclasse risolto
- ☐ mantengono attenzione e osservazione costante
- ☐ proseguono con gli interventi se la situazione non si è risolta

Negli atti di bullismo, vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono di fatto a rafforzare il comportamento del bullo. Tali condotte saranno pertanto soggette alle sanzioni di cui sopra.

Allegato 4 al Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il presente Regolamento viene redatto in applicazione dell'art. 6, lettera D del D.P.R.416/74 e delle CC. MM. n. 623 del 02.10.96 e n. 291 del 14.10.92, con i quali vengono impartite direttive per l'organizzazione e la realizzazione di visite e viaggi di istruzione.

Rivisto e approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto Comprensivo Statale Piersanti Mattarella del 14/02/2024

In vigore dall'anno scolastico in corso.

Premessa

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere.

Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e consapevolezza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono, pertanto, un'adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della Scuola.

Art. 1 Finalità

I viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- ☐ migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- ☐ migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- ☐ sviluppare il senso di responsabilità e l'autonomia;
- ☐ sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- ☐ favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale

promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse.

Art. 2 Tipologie di attività

- ⑩ **USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO** -Si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui. La scuola può organizzare uscite didattiche per i seguenti motivi:

- ☐ ricognizione dell'ambiente naturale circostante;
- ☐ incontro con le altre scolaresche;
- ☐ partecipazione a manifestazioni educative promosse dagli enti locali o da altre agenzie educative.

Le uscite didattiche si possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno in base alle esigenze didattiche degli insegnanti o in base alle proposte educative che arriveranno da altri Enti per la partecipazione a concorsi, rappresentazioni teatrali ed attività sportive. Le stesse sono autorizzate dal dirigente scolastico.

Per le suddette uscite didattiche, relativamente alla scuola primaria, di durata inferiore a quello giornaliero, ove prevista la presenza di entrambi i docenti la classe anticiperà l'orario di uscita alle ore 14.30. Il tetto massimo per le

uscite anticipate è fissato a numero quattro annuali.

. **⑩ VISITE GUIDATE** -Si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero, presso località di interesse storico-artistico, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturalistici all'interno dei confini della provincia o della regione senza pernottamento.

. **⑩ VIAGGI D'ISTRUZIONE** -Si effettuano in più di una giornata, comprensive di almeno un pernottamento e che si svolgono all'interno dei confini dell'Italia

Art. 3 Destinatari Destinatari delle visite guidate e dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Sono esclusi gli alunni che evidenziano un reiterato comportamento scorretto con conseguenti note disciplinari, in particolare l'esclusione è prevista con 3 note disciplinari, a meno di decisione unanime da parte del consiglio di classe. La partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile e, comunque, non inferiore ai 2/3 perché il viaggio conservi la sua valenza formativa. A tal fine e in ottemperanza delle norme ministeriali si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d'età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative. Gli alunni non autorizzati dalle famiglie a partecipare all'uscita scolastica per validi motivi sono accolti a scuola per la regolare frequenza delle lezioni ed assegnati al gruppo classe/sezione possibilmente dello stesso ciclo, nella scuola primaria, e ad una classe parallela nella scuola secondaria di primo grado.

Art. 4 Periodi di effettuazione Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si ravvisa l'opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti:

- ☑ le classi dell'Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico; ☑ le classi della Primaria potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico e/o della durata di un giorno;
- ☑ Le classi della scuola primaria, i cui docenti riterranno pronti, potranno effettuare viaggi d'istruzione per un massimo di due pernottamenti ☑ le classi I, II e III della Secondaria di primo grado potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico e/o della durata di un giorno. ☑ le classi I, II e III della Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio di istruzione di 2 o più giorni.

Non possono essere effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola per le classi terze medie e per tutte in coincidenza della fine del quadrimestre, nei giorni individuati per le riunioni collegiali, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (scambi, visite in ambienti naturalistici o presso enti istituzionali). Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui organizzazione presenti caratteristiche di

estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ecc.) purché concordati nell'ambito dell'équipe pedagogica e autorizzati dal Dirigente. Per la scuola secondaria di primo grado è auspicabile almeno un'uscita didattica nel corso di ogni anno scolastico.

Art. 5 Procedure e Competenze Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere funzionali agli obiettivi educativi, didattici e culturali della Scuola e fanno parte integrante della programmazione educativa, didattica e formativa delle singole classi. Essi vanno proposti dai dipartimenti disciplinari/Consigli di interclasse ed intersezione all'inizio dell'anno scolastico

Art. 6 Competenze delle famiglie ¹Vengono informate durante le riunioni collegiali (assemblee, Consigli di classe interclasse/intersezione con la rappresentanza dei genitori, colloqui individuali) del Piano delle uscite didattiche/visite guidate/viaggi di Istruzione predisposto. ² Ricevono informazioni dettagliate sul Regolamento delle uscite/visite/viaggi e ne sostengono economicamente il costo. ³ Si assumono la responsabilità per i figli nel rispetto del Regolamento e delle disposizioni degli accompagnatori.

Art. 7 Accompagnatori

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente. Il Coordinatore, nel primo Consiglio di classe, individuerà i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni. Previa verifica della loro disponibilità. Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni. Per le uscite in cui sia presente un allievo con disabilità è opportuna la presenza dell'insegnante di sostegno. Qualora l'insegnante dell'allievo con disabilità non dia la sua disponibilità, all'alunno non sarà preclusa la possibilità di partecipazione, affidando la sorveglianza ad un docente del Consiglio di classe. Laddove necessario può essere presa in considerazione la partecipazione di un familiare. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore il Dirigente provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con il docente di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. Per ogni uscita uno dei docenti accompagnatori funge da Referente responsabile del viaggio. Provvede a trattenere le somme necessarie per il pagamento di ingressi musei, guide o quant'altro sia da versare in loco e riporta tutte le ricevute delle spese sostenute. Al rientro del viaggio, il suddetto docente, compila una scheda riguardante gli aspetti didattici- organizzativi, la qualità del servizio ed eventuali inconvenienti e/o disservizi registrati durante l'effettuazione dell'uscita. Al rientro nel luogo concordato gli alunni devono essere consegnati dai docenti ai genitori o a persona conosciuta (su esplicita delega scritta della famiglia). Per nessuna ragione è possibile lasciare alunni incustoditi. I ragazzi potranno ritornare a casa in modo autonomo previa autorizzazione scritta, firmata da chi ne eserciti la patria potestà.

Art. 8 Regole di comportamento Gli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d'Istituto. Sono tenuti, inoltre, ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Per l'utilizzo dei cellulari si fa riferimento all'art.48 del Regolamento d'Istituto, in particolare solo per la scuola secondaria, trattandosi di attività didattica l'utilizzo verrà consentito solo durante i campi scuola, una volta al giorno per la comunicazione con le famiglie, secondo l'orario definito dai docenti.

Art.9 Aspetti finanziari Per tutti i viaggi si deve tener conto dell'esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto, altresì, della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. Per i pagamenti di pullman, entrate musei, parchi ecc, i genitori pagheranno tramite pagamenti elettronici su piattaforma PagoPA La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi deve essere effettuata tenendo conto dei criteri di economicità, privilegiando la buona qualità dei Servizi stessi. All'alunno impossibilitato a partecipare, per sopravvenuti motivi seri, previa richiesta scritta e documentata della famiglia, verrà rimborsata, ove possibile, solo la parte della quota relativa ai pagamenti diretti, quali biglietti di ingresso, pasti ,ecc., purché non sostenuti dall'amministrazione. Non saranno invece rimborsati i costi (pullman, guide, acconti...) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni che hanno aderito all'uscita.

Art. 10 Assicurazioni contro gli infortuni Tutti i partecipanti ai viaggi d'istruzione (accompagnatori, alunni, ecc.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa personale o cumulativa contro gli infortuni.

Art. 11 Disposizioni finali Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo la Scuola o altra sede prestabilita che sarà comunicata. Il presente Regolamento può essere soggetto, per sopraggiunte necessità, a integrazioni e/o modifiche in itinere. Con la presa visione del suddetto regolamento i genitori sollevano la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi durante le Uscite didattiche/Visite guidate/Viaggi di Istruzione, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore.